



La rosa blu

ANNO EUROPEO PER LE PARI OPPORTUNITÀ **2007**
PER TUTTI...chi l'ha visto?

LA RIVISTA ANFFAS ONLUS SULLA DISABILITÀ



European
disability
forum



2007 — European Year of Equal Opportunities for All



Anno XV N. 1 Maggio - 2007

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1 comma, 2 DCB BRESCIA
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE A UFFICIO POSTE BRESCIA - PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO ADDEBITO

Direttore Editoriale
- Roberto Speziale

Direttore Responsabile
- Salvatore Curiale

Comitato Editoriale
- Elisa Barazzutti
- Emanuela Bertini
- Maurizio Cadonna
- Angelo Cerracchio
- Marco Faini
- Michele Imperiali
- Lilia Manganaro
- Laura Mazzone
- Ivo Manavella
- Maria Villa Allegri

Redazione
- Roberta Speziale (Responsabile)
- Gaia Pugliesi

Hanno collaborato a questo numero
Giuseppe Anzani, Francesca Boragno,
Umberta Cammeo, Francesco Marcellino,
Paola Rallo, Sabrina Verdicchio,
Patrizia Volpe.

Grafica e impaginazione
Editrice Vannini srl - Gussago (BS)

Autorizzazione
Tribunale di Roma n. 254/82 del 3.7.82

Stampa
Editrice Vannini srl - Gussago (BS)
Maggio 2007



Personalità Giuridica D.P.R. 1542/64
Iscritta al registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale al n. 95/04
Via E. Gianturco, 1 00196 ROMA
Tel. 06.3611524 - Fax 06.3212383
e-mail nazionale@anffas.net
www.anffas.net



SOMMARIO

**Editoriale - Anno Europeo delle Pari Opportunità
per tutti: chi l'ha visto?** pag. 3
Roberto Speziale - Presidente Nazionale Anffas Onlus

2007: Anno Europeo delle Pari Opportunità pag. 4
Patrizia Volpe

**Un Comitato per l'accessibilità dei beni
e delle attività culturali** pag. 5
Roberta Speziale

**Bambini e pensiero Anffas nella Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità** pag. 6
Michele Imperiali

**"Piccoli" - Presentazione dell'Ambulatorio della Cooperativa
"Genova Integrazione" a.m. Anffas Onlus** pag. 9
Francesca Boragno, Umberta Cammeo

**Quote di compartecipazione: una sentenza storica
a tutela delle persone con disabilità,
dei loro familiari e... del diritto** pag. 11
Francesco Marcellino

E.D.F. - European Disability Forum pag. 13
Laura Mazzone

L'iter burocratico della Convenzione Onu pag. 17
Laura Mazzone

Sport@nffas: lo sport per tutti pag. 18
Sabrina Verdicchio

Testimonianze pag. 20
Giuseppe Anzani

L'angolo delle novità pag. 22
Angelo Cerracchio

Il S.A.I.? Risponde pag. 23
Ufficio Stampa, Comunicazione e S.A.I.? Anffas Onlus

A proposito di bisogni educativi speciali pag. 27
Lilia Manganaro, Paola Rallo

La storia di Anffas - anno 1993/1998 pag. 30
Roberta Speziale, Marco Faini

**INSERTO - Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità** pag. I-XXIV

Anno Europeo per le pari opportunità per tutti: chi l'ha visto?



Roberto Speziale - Presidente Nazionale Anffas Onlus

Il 2007 è stato proclamato, dalla Commissione Europea, "Anno delle Pari Opportunità per tutti", al quale è dedicato questo numero de "La rosa blu".

Solo il 3 Maggio scorso (quindi a distanza di quattro mesi) il Governo Italiano ha celebrato la manifestazione di inaugurazione. Ma nonostante il ritardo ed il silenzio assordante fin qui registrato le premesse sembrano veramente promettenti. Infatti per celebrare tale importantissima iniziativa promossa dalla Commissione Europea l'Italia ha addirittura elaborato uno specifico Piano Nazionale d'Azione per la cui attuazione è stato designato Organismo Nazionale responsabile: il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità il cui responsabile è il Ministro Pollastrini.

Abbiamo quindi esaminato con attenzione tale Piano, anche perché eravamo convinti che almeno nell'"Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti" nelle priorità avremmo trovato le persone con disabilità ed i loro genitori e familiari. Ma ancora una volta la sorpresa è stata cocente!! Per comprendere che anche quando si parla di pari opportunità per tutti le persone con disabilità sono meno pari e ultime tra gli ultimi occorre entrare nel merito del piano. Dalla sua lettura abbiamo compreso che sono state elaborate 15 azioni, facenti ognuna riferimento ai sei fattori di discriminazione: età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità secondo un approccio orizzontale e ben sei aree prioritarie d'intervento che costituiscono le reti di progetto di cui si compone il Piano:

1. Regole, norme e diritti umani;
2. Inclusione, lavoro ed impresa;
3. Innovazione, formazione, ricerca;
4. Comunicazione, cultura e sport;
5. Salute ed ambiente;
6. Sistemi di rete.

Si tenga conto che le 15 azioni del Piano Nazionale costituiscono gli unici progetti approvati e finanziati dalla Commissione europea, per i quali il budget complessivo è già stato interamente stanziato.

La valutazione sui progetti innovativi di contrasto ai sei fattori di discriminazione sopra enunciati è stata affidata ad un comitato di monitoraggio e pilotaggio.

I risultati saranno presentati nel corso di un evento conclusivo dell'Anno Europeo nel dicembre 2007.

Pertanto le 15 azioni principali da svolgere sono:

1. Osservatorio antidiscriminazione e sportelli di assistenza legale;
2. Seminario "Violenza di genere e per orientamento sessuale: l'istituzione dell'osservatorio nazionale come buona pratica esportabile a livello europeo";
3. "La strada dei diritti" - Azioni contro la discriminazione e per la promozione dei diritti dei minori "di strada" stranieri e rom;
4. Convegno: "La violenza nell'ambito familiare";
5. La difficile transizione verso la parità: superare i differenziali salariali di genere e la precarizzazione del lavoro femminile;
6. Donne sommerse;
7. Sensibilizzare sull'integrazione delle seconde generazioni di migranti;
8. Organizzazione eventi nazionali di apertura e di chiusura dell'Anno Europeo delle Pari opportunità per tutti e coordinamento delle attività di comunicazione;

9. Conferenza di lancio e ulteriori iniziative di comunicazione in ordine alla "Fiera dei Diritti e delle Pari Opportunità per tutti";

10. Le Pari Opportunità nello Sport: un seminario nazionale all'interno dei Mondiali Antirazzisti;

11. Riduzione delle disuguaglianze e approccio di genere nelle politiche sanitarie;

12. "La nuova classificazione sulla funzionalità e la disabilità (ICF) e "l'Amministratore di sostegno": un nuovo approccio culturale e nuovi strumenti di supporto nel campo della disabilità (Il dopo di noi);

13. La Rete delle Reti;

14. Rete del Mediterraneo;

15. Rete Italiana delle Istituzioni locali contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere;

Ciò che purtroppo spicca, dalla lettura del piano e delle iniziative ivi previste, è la scarsità di iniziative sul tema dei diritti umani, delle pari opportunità e della non discriminazione in relazione alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Il punto, relegato al 12° posto, prevede: "La nuova classificazione sulla funzionalità e la disabilità (ICF) e "l'Amministratore di sostegno": un nuovo approccio culturale e nuovi strumenti di supporto nel campo della disabilità (Il dopo di noi). Sinceramente non ci convince. Infatti tale punto è talmente generico e poco chiaro che potrebbe significare tutto ed il contrario di tutto.

Ciò invece non si riscontra sugli altri punti dove si evince come grande attenzione sia stata dedicata a temi quali le pari opportunità di genere ed orientamento sessuale e lungi dal voler fare l'ennesima "guerra tra poveri" sinceramente siamo delusi anche perché pensavamo che la firma della convenzione ONU sui diritti umani delle persone con disabilità avrebbe indotto il nostro Governo Nazionale a riorientare le proprie politiche e questa sarebbe stata una splendida occasione per dare un segno concreto e tangibile.

Anffas Onlus, anche sulla scorta di quanto contenuto nella strategia di azione proposta dalla Commissione Europea, ribadisce che pari attenzione vada dedicata a tutte le categorie potenzialmente a rischio di discriminazione, tra le quali particolare importanza, anche per la prevalenza numerica, riveste la disabilità. Infatti in Italia sono 2.615.000 le persone con disabilità (pari al 5% circa dell'intera popolazione) le quali sono ancora troppo spesso soggette a discriminazione e disparità di trattamento nella vita sociale, nella scuola, nel lavoro, nell'accesso a beni e servizi... e che necessiterebbero invece di precisi interventi e sostegni volti a garantire loro pari opportunità e non discriminazione in tutti gli ambiti della vita ed alla pari con tutti gli altri cittadini.

Alla fine del 2007 ci sarà l'ennesima passerella con la prevista manifestazione di chiusura, molte saranno le risorse della Comunità Europea e del Governo Italiano "inutilmente sprecate" e tutti affermeranno che negli anni a venire si faranno grandi cose. Sì, ancora una volta, si dirà che si farà. Ma intanto non si è fatto e si è persa l'ennesima occasione. Sinceramente mi vorrei sbagliare ed essere smentito dai fatti, ma noi alla fine dell'anno 2007 potremo solo affermare "Anno Europeo per le Pari Opportunità per tutti": chi l'ha visto?

2007: anno europeo

delle pari opportunità per tutti

La rosa blu

Patrizia Volpe – Servizio Civile Volontario Anffas Onlus Nazionale

Pari opportunità per tutti

La Commissione Europea ha proclamato il 2007 “Anno delle Pari Opportunità per tutti”.

Anffas Onlus, ritenendo questo un argomento rientrante fra i principali scopi perseguiti dall’Associazione, già nello scorso numero de “La Rosa Blu” (Anno XVI n. 3 Dicembre – 2006, pag. 10) ha introdotto tale tema.

Il progetto dell’Unione Europea è di estrema importanza ed è stato esteso anche agli stati aderenti all’EFTA – SEE (unione doganale di libero scambio) ovvero Norvegia, Islanda, Lichtenstein e i paesi dei Balcani Occidentali. In tale contesto è stato fondamentale il ruolo ricoperto dal Commissario Europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità Vladimir Spidla che in più occasioni ha sottolineato che l’“Anno Europeo per le Pari Opportunità per tutti” contribuirà ad evidenziare i vantaggi che derivano all’Europa da una società sempre più caratterizzata dalla valorizzazione di tutte le diversità. Infatti, essendo la Comunità Europea un’unione di vari paesi, il divario culturale, sociale ed etnico, senza le opportune azioni, sarebbe destinato a crescere giorno dopo giorno. Spidla sostiene, quindi, che è evidente che anche la legislazione debba essere adeguata e finalizzata a ricercare soluzioni eque per una vita giusta e degna per tutti. In tal senso vanno promosse leggi che contribuiscano a proteggere le persone contro ogni forma di discriminazione, supportandole con strumenti che consentano loro di far ricorso alle istituzioni che sono tenute a rimuoverne le cause. In tal modo le persone oggetto di discriminazione otterranno una effettiva tutela che potrà essere esercitata direttamente o attraverso le organizzazioni non governative, associazioni o sindacati di rappresentanza.

Per rendere completo tale progetto, la Commissione Europea ha stanziato 15 milioni di euro per il finanziamento e la promozione di manifestazioni, convegni e campagne promozionali tendenti a far conoscere ad ogni singolo cittadino europeo l’esistenza dei propri diritti e l’assistenza di cui potrà disporre.

Il 2007 rappresenta, quindi, l’avvio di un impegnativo percorso per la lotta alla discriminazione. Infatti, la Comunicazione della Commissione presenta un piano che prevede sei anni di lavoro a livello europeo (2004 – 2010).

Il piano comprende, tra l’altro, i seguenti punti d’azione, di nostro particolare interesse:

1. completare l’attuazione della direttiva sulla parità di trattamento riguardante l’occupazione e le condizioni di lavoro appropriate;

2. rafforzare l’integrazione delle persone con disabilità nella comunità.

Quindi, con la proclamazione dell’“Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti” l’Unione Europea ha voluto ulteriormente promuovere il principio che le persone con disabilità hanno diritto alla partecipazione attiva alla vita economica e sociale superando ogni approccio che preveda un’assistenza passiva. Non si dimentichi che l’impulso è stato fornito dal 2003 “Anno Europeo delle persone con disabilità”, occasione unica, questa, che ha visto uniti diversi stati territoriali: locali, regionali e nazionali.

Per il raggiungimento dei vari obiettivi contro la discriminazione è comunque necessario mobilitare una rete molto ampia e capillare, “in primis” gli Stati membri dell’UE. Inoltre particolare ruolo assumono le organizzazioni non governative (ONG) coinvolte tra le quali: AGE, FEPH, ENAR, LEF, ILGA- EUROPE.

L’“Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti” rappresenta, quindi, una grande occasione per accendere i riflettori, a livello europeo, su temi di primaria importanza per la piena affermazione dei principi di parità dei diritti, uguaglianza e non discriminazione. L’ostacolo più grande da superare per l’attuazione di questo grande disegno legislativo, sociale ed economico risiede nella consapevolezza che occorre ancora superare i troppi pregiudizi esistenti.

Basti considerare che siamo ben lungi da poter considerare pienamente applicata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del lontano 1948, che così recita: “tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione...”.

Tutto ciò assume oggi particolare pregnanza alla luce della firma della Convenzione Onu sui diritti umani delle persone con disabilità. La domanda che ci poniamo è: “Quali sono le azioni attive, visto che ad oggi non risultano iniziative concrete, che l’Italia, ed in particolare il Ministero delle pari opportunità, intendono attivare?”.

La rosa blu



Un Comitato per l'accessibilità dei beni e delle attività culturali

La rosa blu

Roberta Speziale – Volontaria Anffas Onlus – Responsabile ufficio stampa, comunicazione e S.A.I.?

Accessibilità dei beni e delle attività culturali

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha istituito, con Decreto Ministeriale del 26 Febbraio 2007, il **Comitato per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali**.

Il Comitato ha come prioritario obiettivo l'analisi delle problematiche che le persone con disabilità riscontrano nell'accesso e nella fruizione dei beni e delle attività artistico-culturali.

Compito del Comitato sarà quello di raccogliere ed analizzare il materiale normativo in materia, censire le esperienze qualificanti, italiane ed internazionali, individuare e proporre linee guida di intervento da tradurre in strumenti operativi volti a favorire l'accessibilità ai luoghi ed alle iniziative della cultura alle persone con disabilità, coordinare le iniziative sul territorio relative agli interventi più opportuni a garantire l'accessibilità e la fruibilità dei beni e delle attività culturali, predisporre percorsi formativi specifici per gli operatori del settore, nonché istituire proficue sinergie con il mondo dell'Università e della Ricerca.

Il Comitato si avvale dell'apporto di esperti e di una consulta di ascolto di operatori del settore composta da Anffas, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Comunità Internazionale di Capodarco, Fand, Fish, Lega del Filo d'oro e Unidown, ed è suddiviso in cinque gruppi di lavoro che affrontano i seguenti temi:

1. Premio progettazione, premio migliore tesi di laurea, formazione.
2. Redazione documento linee guida e proposta per nuovo codice beni culturali.
3. Linee guida sull'accessibilità alle persone con disabilità sensoriali e cognitive, percorsi formativi per formatori e mediatori culturali, individuazione di alcune azioni concrete da intraprendere nell'immediato per favorire l'accessibilità di musei e siti culturali.
4. Valutazione interventi per non vedenti e ipovedenti.
5. Studio di percorsi e di proposte per favorire l'accessibilità al patrimonio culturale alle persone con disabilità sensoriale e cognitivo-intellettuale.

Anffas Onlus sta portando il proprio contributo al lavoro del Comitato, con particolare riguardo alle finalità del gruppo 5. Siamo convinti, infatti, che troppo spesso, con grossolana superficialità, si ritiene che le persone con disabilità intellettiva e relazionale non abbiano, a causa della loro disabilità, possibilità di poter accedere a tutta una serie di strutture, servizi, momenti di vita sociale e culturale. Niente di più sbagliato! Infatti, i beni e le attività culturali, istituzioni educative strutturate alla pari di un servizio sociale, dovrebbero essere rese pienamente fruibili anche per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Tutto ciò è pienamente realizzabile, ma ancora una volta **si tratta di trovare risposte adeguate a bisogni speciali e di costruire ed accompagnare le adeguate azioni affinché, alla pari di tutte le altre persone, anche le persone con disabilità intellettiva e relazionale possano avere accesso alla generalità di strutture, servizi e momenti di vita sociale e culturale.**

La proposta di Anffas al gruppo di lavoro è stata di approfondire i seguenti temi:

1. Adeguamento di tutti i portali e delle pubblicazioni multimediali del Ministero e dei soggetti da esso dipendenti con supporti di comunicazione adeguata (vedi ad es. progetto Navigabile attuato dalla Fondazione Accenture che sta sperimentando, appunto, una piattaforma che rende fruibile il web anche alle persone con "ritardo mentale").
2. Predisposizione di guide e manuali che descrivano i siti da visitare utilizzando sempre supporti di comunicazione adeguata alle persone con disabilità intellettiva e relazionale (ad es. accompagnandole con immagini e linguaggio semplificato, icone, etc.).
3. Adeguamento della segnaletica e delle descrizioni all'interno delle singole strutture, sempre utilizzando tali strumenti.
4. Formazione specifica per accompagnatori e guide.
5. Formazione specifica per il personale operante all'interno delle varie strutture.

La rosa blu



Bambini e pensiero Anffas nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

Michele Imperiali – Presidente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus

Bambini e pensiero Anffas
nella Convenzione Onu

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità si presta ad innumerevoli analisi e forme di lettura ragionata. Obiettivo del presente contributo è di individuare le logiche che legano i contenuti del documento al “pensiero Anffas” relativamente alle politiche associative per l’età evolutiva.

Nel **Preambolo** del documento gli Stati Parti, facendo riferimento alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, richiamano il principio fondamentale di **uguaglianza dei diritti tra bambini con disabilità e altri bambini**, ma purtroppo lo pongono in termini condizionali. Infatti, al punto (r) così si legge: “..... i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parti in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;”.

A nostro avviso la forma condizionale “dovrebbero poter godere” stona decisamente rispetto ad un auspicato imperativo e, pertanto, non condividiamo tale scelta.

Nell’**Articolo 3**, tra i principi della Convenzione viene richiamato il diritto del bambino con disabilità a preservare la **propria identità** e precisamente al punto (h) così si legge: “*Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e*

“Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità”.



il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità”.

Nell’**Articolo 4**, negli obblighi generali, gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità; nello specifico al punto 3 così si legge: “*Nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coin-*

La rosa blu

volgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.”

Nell'Articolo 7 della Convenzione, specificamente rivolto ai bambini con disabilità, si ripropone nella sua interezza il principio di **“superiore interesse del bambino”** definito all'art. 3 nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo e pilastro delle politiche Anffas per l'età evolutiva. L'Articolo 7 così recita:

“Bambini con disabilità

1. *Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.*

2. *In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.*

3. *Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.”*

Nell'Articolo 8 **“Accrescimento della consapevolezza”** gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate. In particolare, nel punto (b) del comma 2 così si legge: *“rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità.”*

Questo punto introduce l'importante capitolo del diritto all'educazione ripreso di seguito dall'art. 24, dedicato all'istruzione.

Nell'Articolo 18 **“Libertà di movimento e cittadinanza”** molto importante è il punto 2 in quanto nell'ambito del **“diritto di cittadinanza”** si evidenziano nodi cruciali essenziali quali il diritto dei bambini disabili alla nascita, il diritto ad avere una famiglia ed il diritto ad essere curati. Il punto 2 così recita: *“I bambini con disabilità dovranno essere regi-*

strati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati”.

Nell'Articolo 23 **“Rispetto del domicilio e della famiglia”** viene trattato in forma estesa il tema della **famiglia** nei termini di tutela e cura del bambino con disabilità. Ancora una volta viene richiamato l'interesse superiore del bambino con particolare riferimento al sostegno alle persone con disabilità, nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori. Il comma 2 così recita: *“Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.”*

Il comma 3 dello stesso articolo, di seguito riportato, pone gli Stati Parti di fronte al problema dell'occultamento, dell'abbandono e della segregazione dei bambini con disabilità: *“Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie”.*

I commi 4 e 5 richiamano invece il gravoso problema della separazione del bambino con disabilità dai suoi genitori affermando: *“4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.*

5. *Gli Stati Parti si impegnano, qualora la fami-*



glia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.”

Nell'Articolo 24 si pone al centro il **diritto all'istruzione** prevedendo l'integrazione scolastica quale sistema educativo. Affermazione molto importante rispetto alle normative che su questo capitolo spesso risultano discriminanti anche in paesi evoluti. Il comma 1 così recita: *“Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate”*. Inoltre, il diritto all'istruzione del bambino con disabilità viene richiamato in termini di assicurazione dal Comma 2 dello stesso articolo, che in particolare prevede al punto (a): *“le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità.”*

Nell'Articolo 25 **“Salute”** si affronta una delle questioni centrali richiamate dal movimento delle persone con disabilità e pilastro portante del “pensiero Anffas”. La Convenzione specifica che: *“Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità.”*

Per quanto riguarda il rapporto salute e bambini, il punto (b) di questo articolo richiama un altro elemento di fondo delle politiche Anffas per l'età evolutiva costituito dal diritto alla diagnosi precoce, cioè: *“Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane”*.

Nell'Articolo 26 si sottolinea l'importanza delle attività di **abilitazione e riabilitazione**, precisando al punto 1: *“Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali...”*.

“le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità”

Vengono, inoltre, evidenziati i concetti di “intervento precoce” e “valutazione multidisciplinare

formulati sui “bisogni individuali” della persona con disabilità. Il punto (a), infatti, così recita: *“abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;”*.

Nell'Articolo 30 infine si esprime il diritto di tutti i bambini alla **partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero**. Al punto (d) si legge infatti: *“Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico”*.



“Piccoli” - Presentazione dell’Ambulatorio della Cooperativa “Genova Integrazione” a m. Anffas Onlus

Umberta Cammeo - Direttore Sanitario e Responsabile Ambulatorio Levante Cooperativa Sociale
“Genova Integrazione”

Francesca Boragno - Responsabile Ambulatorio Ponente Cooperativa Sociale “Genova Integrazione”

Ormai da quasi vent’anni la realtà genovese Anffas prende in carico bambini con disabilità “mentale” con trattamenti ambulatoriali, così è maturata una solida esperienza che ha consentito che l’ambulatorio crescesse ed evolvesse...

...Un po’ di storia...

L’ambulatorio nasce negli anni Ottanta, come centro medico-psicopedagogico, all’inizio all’interno di un presidio diurno, e solo dopo alcuni anni come realtà autonoma e separata; l’utenza era costituita prevalentemente da bambini con disabilità intellettiva, che usufruivano di trattamenti riabilitativi (psicomotricità, musicoterapia e terapia del comportamento). Veniva iniziata in quell’epoca la collaborazione con le scuole tramite un intervento attivo svolto in ambito esterno da parte della figura della pedagoga, in aggiunta all’osservazione del bambino in ambito ambulatoriale.

L’ambulatorio si amplia a partire dal 1991: l’intervento infatti comprende non solo la patologia del ritardo mentale, ma anche alterazioni globali dello sviluppo psicologico, disturbi del linguaggio e quadri di immaturità neuropsicologica, con limitazioni funzionali e organiche.

I trattamenti vengono integrati con la fisioterapia e la logopedia, mentre le famiglie vengono seguite dallo psicologo con terapia del comportamento.

Si intensifica anche il rapporto con le strutture consultoriali di zona e con le strutture ospedaliere di neuropsichiatria, sia per l’invio che per l’inquadramento diagnostico dei casi.

A metà degli anni Novanta viene incrementato il numero dei terapeuti, in par-

ticolar modo per i settori della psicomotricità e della logopedia. In questo periodo ci si concentra sulle modalità iniziali di accoglienza, osservazione e verifica successiva del caso, con una accurata definizione del progetto individuale da condividere e confrontare con le strutture scolastiche e territoriali per l’analisi delle risorse, oltre che con la famiglia.

Vengono iniziati, in via sperimentale, trattamenti in piccolo gruppo che vedono coinvolte le figure di uno o due terapeuti, con un numero ristretto di bambini, al fine di valutarne le abilità di relazione e di adattamento ad un nuovo contesto, favorendo ulteriormente le capacità di espressione e verbalizzazione.

Si cominciano inoltre trattamenti, selezionati per casi ad alta gravità, basati sulla tecnica dell’ “infant massage” ed effettuati dalla fisioterapista, talora con la partecipazione del genitore in seduta.

Viene potenziata la collaborazione con le strutture scolastiche, tramite modalità di osservazione diretta della pedagoga a scuola ed attraverso riunioni di verifica in ambulatorio con i terapeuti e l’équipe.

...e si arriva agli anni 2000...

Attualmente l’ambulatorio si sviluppa su due realtà per meglio venire incontro alle esigenze di famiglie che si trovano distribuite su un ampio territorio: un polo si trova nel levante del centro cittadino e un polo si trova nell’entroterra del ponente. Le due realtà si occupano di circa cinquanta bambini ciascuna. Le disabilità comprendono ormai la

“Piccoli”

La rosa blu



maggior parte delle patologie della prima infanzia e dell'adolescenza: disturbi generalizzati dello sviluppo, ritardo mentale e patologie associate (sia secondarie a encefalopatie perinatali ed evolutive che su base genetica), disturbi evolutivi dell'infanzia e dell'adolescenza, disturbi specifici del linguaggio e disturbi dell'apprendimento.

Abbiamo ulteriormente ampliato i nostri trattamenti "diretti": alla fisioterapia, logopedia, musicoterapia e psicomotricità si sono aggiunti i trattamenti psicopedagogici, la comunicazione aumentativa alternativa e la psicoterapia.

Manteniamo il nostro impegno nel sostenere le famiglie con interventi di counseling, nel seguire il percorso scolastico del bambino e nel fornire la documentazione per l'integrazione scolastica.

L'équipe è quindi basata sulla multidisciplinarietà e su concetti indispensabili al nostro lavoro: integrazione e mediazione, rispetto della persona e presa in carico globale, pedagogia delle piccole cose...

Il nostro pensiero si concentra sul bambino in quanto persona, individuo unico con le sue caratteristiche, prima che paziente.

Ed è immediatamente conseguente ricercare per ciascun bambino l'integrazione e l'inclusione nel contesto di vita abituale, primo fra tutti l'ambiente scolastico, che si affianca a quello familiare nel consentire esperienze essenziali e irrinunciabili dal punto di vista emotivo e relazionale.

Naturalmente affinché tutto questo si realizzi sono necessari altri livelli di integrazione: innanzitutto fra le diverse figure che si occupano del bambino (terapisti, insegnanti, familiari, coetanei...), le quali sono impegnate in un unico progetto che deve essere condiviso e del quale tutti devono essere a conoscenza per poter raccogliere le informazioni che ciascuna figura acquisisce nel contatto con il bambino.

Ad un livello ulteriore integrazione vuole dire una modalità di pensiero che consenta agli operatori di integrare le proprie idee, esperienze e ipotesi con quelle dei colleghi, arricchendo così nella propria mente la conoscenza del piccolo paziente, approfondendola in modo da vederlo come soggetto in diversi ambienti: così può cre-

scere un pensiero ricco sul bambino, che non sia limitato alla e dalla patologia.

Per giungere a questo l'ambulatorio cerca di formulare il proprio progetto con le diverse figure coinvolte, e al proprio interno si impegna in un lavoro di gruppo che consente appunto lo spazio di riflessione necessario.

Un livello profondo di integrazione può così avvenire nel bambino: sostenuto da una rete di relazioni e di pensieri egli vive l'esperienza di qualcuno che lo pensi come persona.



Tanto lavoro è basato perciò sulla preparazione dei singoli operatori, sul costruire nel gruppo lo spazio per riflettere e pensare, su di una maturità lavorativa che consenta a ciascuno, formato specificamente nel proprio campo, di arricchirsi di conoscenze il più ampie possibili, in modo da acquisire nel bagaglio di

conoscenze anche formazioni diverse dalla propria: questi sono i requisiti indispensabili al mantenimento della capacità di scegliere e di proporre l'intervento più utile a quel bambino, in quel momento.

Giungiamo così a parlare di mediazione: fra linguaggi a volte molto differenti, fra persone con ruoli diversi in ambienti e realtà differenti che devono capirsi e approfittare di quello che apprendono sul bambino per ridefinire costantemente il proprio intervento e il progetto globale.

Mediare per fare sì che al bambino e alla sua famiglia vengano dati gli interventi giusti al momento giusto, quando sono utili e, soprattutto, quando possono essere condivisi. Questa è maturità da parte dell'équipe: imparare a scegliere il metodo di intervento adatto al paziente per far sì che possa accettare l'aiuto migliore.

Ciò significa pensare al paziente come persona, in quel momento della sua vita, con quelle risorse e capacità e con quei bisogni: le nostre conoscenze e i nostri modelli devono essere al servizio del bambino e della famiglia, rese comprensibili e accettabili, condivisibili, evitando così il grave errore che sia il bambino ad adattarsi ad un modello di intervento.

Nei prossimi numeri saranno approfonditi alcuni aspetti del lavoro che svolgiamo.

Quote di compartecipazione: una sentenza storica a tutela delle persone con disabilità, dei loro familiari e... del diritto

Francesco Marcellino – Componente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus Sicilia

Quote di compartecipazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale Siciliano, sezione distaccata di Catania, è stato adito dall'Associazione Anffas Onlus Nazionale, dall'Associazione Anffas Onlus Sicilia e da alcuni utenti del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, circa la legittimità di una norma del regolamento del Distretto Socio-Sanitario D48 (Provincia di Siracusa) che prevedeva, per il servizio socio-assistenziale integrato, il computo della quota di compartecipazione calcolato sulla base del reddito dell'intero nucleo familiare anziché sulla base del reddito del solo utente richiedente e beneficiario.

Anffas Onlus di Palazzolo Acreide e Comunità Montana, nella persona del Suo Presidente Sig. Giuseppe Giardina, aveva ricevuto numerose segnalazioni e proteste di familiari della provincia di Siracusa i quali si ritrovavano nell'impossibilità di far accedere al servizio (visto il considerevole costo richiesto) i propri cari con disabilità.

Anffas Nazionale, anche attraverso "La rosa blu", si occupa, da diverso tempo, di questa annosa questione¹ ma fino ad ora non si era mai giunti a pronunciamenti giurisprudenziali in materia.

La questione è, oggettivamente, non poco spinosa e complessa. Spinosa, vista la scarsità di risorse economiche del nostro Paese che certamente incide sulla politica sociale da attuare; complessa, perché in diritto, sulla questione, si intrecciano non poche norme giuridiche e discipline.

Il Decreto Legislativo 3 maggio 2000

N° 130 intitolato "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" all'art. 3 comma 4 statuisce: "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge (...) le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Solidarietà Sociale e della Sanità. Il suddetto decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la **situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione...**".

Quindi, ricapitolando, sussistendo queste condizioni:

- *Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, il computo della quota di compartecipazione al servizio fornito deve realizzarsi evi-*

La rosa blu



denziando **la situazione economica del solo assistito** anziché quella dell'intero nucleo familiare di appartenenza.

- *Rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4.*

Non poche fin qui le resistenze da parte delle singole Pubbliche Amministrazioni locali, sull'intero territorio nazionale, circa l'applicazione di questa norma (soprattutto allorquando vengono chiamate ad emanare – con delibera di consiglio comunale o del distretto socio-sanitario – un proprio regolamento di organizzazione dei servizi). La tesi prevalentemente sostenuta dagli Enti Locali afferma che in assenza dell'emanazione del *decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta dei Ministri per la Solidarietà Sociale e per la Sanità)* volto a stabilire i limiti entro i quali verrebbe ad applicarsi la disposizione del decreto legislativo 130/00, la norma in commento non avrebbe applicazione e forza "immediatamente precettiva". Quindi, il computo andrebbe fatto prendendo a riferimento tutto il nucleo dell'utente richiedente.

Il Tar, invece, aderendo alla tesi sviluppata da Anffas Nazionale e dal Comitato Tecnico Scientifico Anffas Sicilia (cui, immeritadamente, ho l'onore di appartenere) nonché a quanto discusso in udienza dall'Avv. Floriana Pisani, procuratrice delle parti proponenti il ricorso, ha ritenuto che *"...nella parte in cui viene valorizzata la situazione economica del solo assistito, la norma da ultimo citata può essere direttamente applicata, anche a prescindere dalla mancata adozione del D.P.C.M. in essa previsto, trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizione attuative di dettaglio"* (così la sentenza del TAR Catania).

D'altra parte, la determinazione "della situazione economica del solo assistito" non necessita, obiettivamente, di emanazione di ulteriori criteri e norme che non siano già quelli presenti nell'ordinamento giuridico vigente.

Si può certamente dire che l'opera compiuta da Anffas Onlus Nazionale e da Anffas Sicilia Onlus ha portata storica, in quanto un'interpretazione diversa da quella statuita dal Tribunale

Amministrativo di Catania determinerebbe – come di fatto è avvenuto dal 2000 fino ad oggi – un irragionevole "congelamento" di una norma giuridica di rango legislativo per il solo fatto che una fonte regolamentare (quale un D.P.C.M.), di rango inferiore, non sia stata emanata.

Ha portata storica anche perché è la prima volta che l'Autorità Giudiziaria viene adita sull'argomento e, in particolare, sulla corretta applicazione del d. lgs. 130/00 e perché ad Anffas Onlus è stato riconosciuto il diritto alla tutela degli interessi dei propri associati e dei cittadini con disabilità, ottenendo la statuizione giudiziale della propria tesi ed il riconoscimento della *"legittimazione a proporre il ricorso essendo – per disposizioni statutarie – portatrice degli interessi delle persone disabili e delle loro famiglie"* (così la sentenza del TAR Catania).

Non ritenendo questa la sede opportuna per compiere ulteriori analisi giuridiche, sembra doveroso ricordare che l'orientamento normativo che da ultimo ha desiderato tenere il nostro legislatore verso le persone con disabilità è quello di *"garantire la permanenza del disabile all'interno della famiglia di origine"*.

È noto che la permanenza della persona con disabilità all'interno della famiglia determina un adattamento (e, talune volte, delle rinunce) dei familiari ovvero la necessità di adeguare tutti gli "equilibri familiari" e le esigenze di ognuno alle necessità della persona con disabilità e ciò per l'intero arco della vita, compreso il "Dopo di Noi".

Appare così più equamente distribuito (dentro e fuori dalla famiglia) il "peso" di un servizio di cui è partecipe solo ed esclusivamente l'utente con disabilità.

Insomma, la statuizione del TAR Sicilia non è affatto una via alla generica e diffusa gratuità dei servizi per persone con disabilità (come taluno pensava che si volesse e come erroneamente deve evitarsi di far credere) ma, più semplicemente e modestamente, l'applicazione di una norma dell'ordinamento giuridico che prevede a determinate condizioni sopra evidenziate) una quantificazione economica della quota di compartecipazione più aderente ai principi costituzionali e di solidarietà sociale previsti nell'ordinamento giuridico.

¹ Si veda La Rosa Blu n. 1 Aprile 2006 p. 14 e ss nonché La Rosa Blu n. 3 Novembre 2005 p. 10 e ss.

E.D.F.

European Disability Forum

La rosa blu

Laura Mazzone – Consigliere Nazionale Anffas Onlus con delega ai rapporti con la rete associativa nell'ambito dell'Unione Europea

E.D.F. - European Disability Forum

Un po' di storia

Il percorso dell'affermazione delle politiche sulla disabilità in ambito europeo ha tempi recenti, ma vede anche affermazioni di rilievo.

Tra gli anni Ottanta e Novanta, si realizzano in Europa i primi progetti mirati ai disagi sociali ("Elios I": '85/'88; "Elios II": '90/'93) contemplando, tra questi, i disagi delle persone con disabilità.

Nel corso della progettazione di Elios II, si ipotizza che uno dei gruppi trasversali a questo progetto, interagenti attraverso un comitato, debba essere costituito da persone che vivono direttamente o da vicino la disabilità e questo sulla scia del movimento di pensiero che, per ogni ambito tematico, ci fosse una considerazione di chi lo rappresentasse; questo coinvolgimento dei fruitori, oltre che degli esperti del settore, conferisce caratteristiche di garanzia, di chiarezza e trasparenza all'operato dell'Unione Europea, caratteristiche che si accentuano maggiormente mano a mano che l'unione Europea, oltre che ad essere una comunità economica, si apre all'impegno sociale.

Per coloro che vivono nel quotidiano la disabilità, nasce in quegli anni l'esigenza di costituire una struttura che possa al meglio rappresentare questa condizione sia da un punto di vista geografico (di rappresentanza di tutti i paesi membri) che come tipologia di disabilità, coinvolgendo la maggior parte di categorie di persone con disabilità.

Di qui nasce in embrione e nel 1997 si costituisce l'Organizzazione che a tutt'oggi è l'unico interlocutore riconosciuto a livello della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, delle Istituzioni Europee e del Consiglio d'Europa: l'EDF (European Disability Forum), altresì definito FEPH (Federation Européenne Personnes Handicapées).

L'EDF, per un totale di circa 100 confederati, è a sua volta costituito da due raggruppamenti che, ciascuno per la propria competenza, assolvono ai requisiti di:

a) Rappresentanza geografica: CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) in numero di uno per stato membro per un totale attualmente di 27 CND. In ogni stato il CND è, a sua volta, una Federazione di Associazioni Nazionali che si occupano della disabilità nei suoi vari aspetti (cfr. CND italiano). Spetta al CND la rappresentanza politico-culturale europea del movimento sulla disabilità nel proprio stato di appartenenza; trasferisce le politiche europee nel proprio Paese e le buone pratiche nazionali in Europa; influenza e fa azioni di lobbying verso le istituzioni i governi internazionali, regionali e nazionali;

b) Rappresentanza per tipologia di disabilità: ONG, Organizzazioni non Governative (non le cosiddette "storiche") di ciascun paese membro che rappresentano diverse disabilità e che abbiano il requi-

La rosa blu

sito irrevocabile di essere presenti in almeno 17 sul totale degli stati membri dell'U.E.

Di queste organizzazioni, che sono ben settanta, fa parte Inclusion Europe di cui Anffas è socia.

Anffas Onlus, quindi, all'interno dell'EDF, ha una doppia rappresentanza: da un lato attraverso il CND dell'Italia, dall'altro attraverso Inclusion Europe.

A completezza di questo quadro si rimarca che negli ultimi anni le Associazioni "storiche" italiane (ANMIC - UMS - ANMIL - UIC - ENS) hanno chiesto di entrare a far parte dell'EDF e ci sono riuscite grazie ad una modifica dello Statuto EDF e ad una sua errata interpretazione. Finora la questione è pendente, il CND ha addirittura aperto un'azione legale presso il Tribunale di Bruxelles contro l'EDF che per ora ha sortito solo un agreement tra il Presidente CND (Luisa Bosisio Fazzi) e il Presidente EDF (Yannis Vardakastanis) peraltro ancora aperto in quanto non completamente onorato da parte del Presidente EDF. Le storiche hanno costituito con atto privato presso un notaio il CI-DUE. Il suo Statuto è a tutt'oggi sconosciuto. Si precisa che le cd. Associazioni "storiche" hanno, per decreto legge, la tutela legale delle persone con disabilità e sono le uniche titolate a ricevere consistenti finanziamenti e, in considerazione di ciò, sottoposte al controllo della Corte dei Conti.

Il ruolo dell'EDF

L'EDF interagisce con il Parlamento Europeo, ma interloquisce particolarmente con la Commissione Europea soprattutto per quanto concerne il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali (si tenga presente che proprio la Commissione Europea, attraverso proposte che diventano normative, può entrare nel merito delle scelte politiche e legislative dei vari paesi).

Naturalmente l'EDF detiene i rapporti anche con Agenzie che fanno riferimento a Istituzioni Europee (es. Comitati regionali), così come coordina qualsiasi contatto con agenzie ONU o OMS.

La politica dell'EDF, coordinata a livello centrale, viene espressa direttamente dagli organismi dell'EDF o indirettamente attraverso l'operato supervisionato di CND o ONG dei singoli stati membri. Le attività dell'EDF sono

molteplici ma si possono ricondurre a due grandi finalità:

a) Promozione, informazione e consulenza al servizio della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, del Consiglio d'Europa per rivendicare e ristabilire diritti, spesso ignorati, delle persone con disabilità.

Una volta creata una realtà legislativa a livello europeo:

b) Monitoraggio, controllo e verifica delle politiche europee sull'attività legislativa dei singoli paesi mirate all'adeguamento alle nuove direttive Europee.

Naturalmente a queste due "mission" si legano tutte le attività dell'EDF, che mira in definitiva a condizionare le politiche dell'Unione Europea facendo sì che qualsiasi decisione che ci riguardi non venga presa senza il nostro apporto.

In questa ottica, l'EDF ha proposto ed ottenuto la costituzione di un "Intergruppo della disabilità" composto da parlamentari europei di tutti e sette i partiti politici, che si occupa specificatamente dei vari dibattiti a livello politico sulla disabilità e, cosa fondamentale, l'EDF ha assunto la Segreteria del gruppo, che ha sede a Strasburgo. Il CND, presso il suo sito www.cnditalia.it pubblica un bollettino settimanale europeo dove si fa anche riferimento a queste attività.

Parliamo di persone e cariche...

Consiglio EDF

L'EDF è governato dall'EDF Board, che ha poteri di definizione dei programmi, di conduzione ed amministrativi.

Esso è composto da 30 membri (16 eletti tra CND e 14 rappresentativi delle ONG).

L'EDF Board rendiconta sul proprio operato annualmente all'AGA (Annual General Assembly) composto da 90 delegati fra i membri confederati.

Il mandato dura 4 anni.

Le direttive dell'EDF Board sulla linea politica dell'EDF sono presentate dall'EXECUTIVE COMMITTEE, anch'esso eletto per un periodo di 4 anni.

I membri del C.E. sono 10, e sono eletti fra i 30 dell'EDF Board, in rappresentanza rispettivamente 5 dei CND e 5 delle ONG.

Esiste anche un Membership and Credential Committee formato da 4 membri eletti dall'As-

semblea Generale, 2 per i CND e 2 per le ONG, che assistono il Segretario dell'EDF nella analisi e corrispondenza allo Statuto e al Regolamento Interno EDF delle richieste di adesione all'EDF. Uno dei membri è Luisa Bosisio Fazzi. La rappresentanza politica dell'EDF è uno dei ruoli del suo Presidente, anch'esso eletto ogni 4 anni direttamente dall'AGA. L'EDF è inoltre supportato da un Segretariato che funge da raccordo tra le varie Commissioni ed Istituzioni Europee fornendo informazioni e monitorando gli sviluppi politici in Europa sul tema della disabilità.

EDF **Comitato esecutivo 2005-2009**

Presidente	Yannis Vardakastanis
Vice presidente	Donata Vivanti Bas Treffers
Consiglieri	Thérèse Kempeneers Pekka Touminem Jacqui Christy James Rodolfo Cattani John Patrick Clarke Ingemer Farm Erzebet Szollosi

CND Italia **Il Consiglio Direttivo in carica risulta così composto:**

Presidente:	Luisa Bosisio Fazzi	(Associazione Genitori de "La Nostra Famiglia")
Vice Presidente:	Clelia Izzi	(M.O.V.I.)
Tesoriere:	Salvatore Giambruno	(LEDHA)
Consigliere:	Silvana Baroni	(FIADDA)
Consigliere:	Annunziata Coppedè	(DPI Italia)
Consigliere:	AnnaMaria Comito	(UFHA)
Consigliere:	Donata Vivanti	(Autismo Italia)
Consigliere:	Anna Petrone	(UILDM)
Consigliere:	Tommaso Marino	(Coordinamento ALOGON)
Consigliere:	Pietro Barbieri	(FISH)

Rappresentante

Presso l'EDF:	Giampiero Griffo	(Federhand-Onlus)
Vice Rappresentante:	Aldo Pacifici	(FIADDA)

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da:

Revisori effettivi:	Costantino Rossi	(ANICI)
	Carlo Hanau	(ANFFAS)
	Giuseppe Cutrera	(AIPD)
Revisori supplenti:	Roberto Speciale	(ANFFAS)
	Salvatore Nocera	(Mo.V.I.)

Considerazioni e obiettivi finali

Da questa stringata analisi si evincono comunque due aspetti prioritari:

- Importanza del ruolo fondamentale e per ora unico dell'EDF c/o Unione Europea;
- Necessità di affermare la politica sulla disabilità intellettiva e relazionale all'interno delle politiche sulla disabilità in generale introducendo in maniera più incisiva la presenza di Anffas che rappresenta appunto un'articolata tipologia di disabilità a tutt'oggi, data la sua particolare complessità, poco sviscerata e considerata, cioè quella delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Una strada percorribile potrebbe essere quella di entrare a far parte del Consiglio Direttivo del CND e, a mio avviso, verso questo obiettivo devono al momento concentrarsi i nostri sforzi; naturalmente questo non significa, nel contempo, di non coltivare i rapporti con Inclusion Europe (attraverso inviti a nostri convegni e scambi o collaborazioni culturali). Inclusion Europe, infatti, occupandosi specificamente della disabilità intellettiva e relazionale, meglio può rispecchiare le nostre esigenze e

tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, anche se non c'è con i membri confederati identità legislativa, culturale e di costume, corrispondenza che ci lega al CND italiano con il quale infatti condividiamo territorialmente governo e società.

Si tenga, inoltre, in considerazione che la proposta di essere al momento più operativi presso il CND è dettata da particolari opportunità; linea politica condivisa, conoscenze dirette e reciproca stima con membri dell'attuale Consiglio, tra l'altro, prossimo a scadere e quindi con possibili inserimenti nel suo rinnovo.

In definitiva le nostre energie, concentrate nell'unico scopo di un'affermazione dei nostri diritti, potrebbero avere percorsi paralleli e diversificati:

- Nei confronti del CND, in modo operativo attraverso contatti diretti;
- Verso Inclusion Europe più indirettamente, tessendo rapporti ed avvicinamenti "strategici" intrecciando una rete diplomatica.

Questo con l'intento di riuscire, con determinazione, ma anche con programmazione e cautela, a dire veramente la nostra in Europa condizionandone, perché no, alcune scelte politiche e normative per ciò che ci riguarda.



Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità

*(traduzione non ufficiale a cura del CND - Consiglio Nazionale sulla Disabilità
e della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap,
riveduta da Maria Rita Saulle, ordinario di Diritto Internazionale
all'Università La Sapienza di Roma)*

Preambolo

Gli Stati Parti di questa Convenzione,

(a) *Richiamando* i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo;

(b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno/a è titolare di tutti i diritti e delle libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo;

(c) *Riaffermando* l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni;

(d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino e la Convenzione Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle loro Famiglie;

(e) *Riconoscendo* che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri,

(f) *Riconoscendo* l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell'influenzare la

promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità;

(g) *Enfatizzando* l'importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile;

(h) *Riconoscendo* altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana;

(i) *Riconoscendo* inoltre la diversità delle persone con disabilità;

(j) *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi;

(k) *Consapevoli del fatto* che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo;

(l) *Riconoscendo* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

(m) *Riconoscendo* i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà;

(n) *Riconoscendo* l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;

(o) *Considerando* che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente;

(p) *Consapevoli* delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione;

(q) *Riconoscendo* che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate;

(r) *Riconoscendo* che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;

(s) *Enfatizzando* la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle persone con disabilità;

(t) *Sottolineando* il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità;

(u) *Tenendo in mente* che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere;

(v) *Riconoscendo* l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'infor-

mazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

(w) *Comprendendo* che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani;

(x) *Convinti* che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità;

(y) *Convinti* che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

“Comunicazione” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;

“Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

“Progettazione universale” indica la progettazione (*e realizzazione*) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone;

(b) La non-discriminazione;

(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;

(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;

(e) La parità di opportunità;

(f) L’accessibilità;

(g) La parità tra uomini e donne;

(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;

(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) Ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

(e) A prendere tutte le misure appropriate

per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;

(f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;

(g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

(i) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati

Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5

Eguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Articolo 7

Bambini con disabilità

1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8

Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:

(a) Sensibilizzare l'insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situa-

zione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti i campi;

(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti:

(a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di:

(i) Favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) Promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) Promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;

(b) Rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) Incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;

(d) Promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle per-

sone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;

(b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

(c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;

(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;

(g) Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi

di informazione e comunicazione, compreso Internet;

(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12

Eguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell'esercizio della propria capacità legale.

4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.

Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:

(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;

(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà giustificare la privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restino, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate in conformità degli scopi e dei principi della presente Convenzione, ivi compresi quelli di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educati-

ve e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere.

2. Gli Stati Parti prenderanno altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso l'offerta di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere, al sesso ed all'età.

5. Gli Stati Parti dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i bambini, per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

(a) Abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) Non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

(c) Siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;

(d) Non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di

facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

(a) Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;

(b) Le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirsi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;

(c) I servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

(a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;

(b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d'animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;

(c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;

(d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:

(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;

(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;

(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) Riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni.

Articolo 22

Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputa-

zione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parti devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 23

Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:

(a) Sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

(b) Siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra la natalità di un figlio e l'altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;

(c) Le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia.

Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.

Articolo 24

Istruzione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

(a) Al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) Allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

(c) A mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

(a) Le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità;

(b) Le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono;

(c) Un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;

(d) Le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) Efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all'istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:

(a) Agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno tra pari e il mentoring;

(b) Agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;

(c) Assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o

sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;

(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;

(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l'assistenza sanitaria pubblica e privata;

(e) Proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita;

(f) Prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

(a) Abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;

(b) Facilitino la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'uso di tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri,

a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;

(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;

(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;

(f) Promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività in proprio;

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) Favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;

(i) Assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

(j) Promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;

(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per:

(a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;

(b) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, il sostegno psicologico, l'assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;

(d) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;

(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti devono garantire alle persone

con disabilità diritti politici e l'opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro:

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausili appropriati;

(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.

(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

(ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:

(a) Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;

(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;

(c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l'opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.

4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.

5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:

(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;

(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31

Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:

(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;

(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare

l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

Articolo 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro:

(a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;

(b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento;

(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all'acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d'accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.

Articolo 34

Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità

1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d'ora in poi chiamato "il Comitato"), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da 12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità

morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione.

Quando designano i loro candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui "quorum" è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati entro due mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi dei sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni

ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possenga le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35

I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.

4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l'informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte interessato. Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di informazioni non ufficiali di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l'accesso ai suggerimenti e racco-

mandazioni generali che riguardano questi rapporti.

5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di assistenza tecnica, accompagnati all'occorrenza da osservazioni e suggerimenti, concernenti la domanda perché possano darvi risposta.

Articolo 37

Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l'applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

La relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.

(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull'applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività.

(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 39

Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati Parti.

Articolo 40

Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l'applicazione della presente Convenzione.

2. Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni d'integrazione regionale alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 43

Consenso ad essere impegnato

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie. Sarà aperta per l'adesione a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali d'integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.

Articolo 44

Organizzazioni Regionali d'Integrazione

1. Per "Organizzazione Regionale d'Integrazione" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale d'integrazione non sarà tenuto in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, relativamente a questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di vo-

ti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento.

Articolo 46

Riserve

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottometterlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei

due terzi degli Stati Parti presenti e votanti è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.

2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungano i due terzi del numero degli Stati Parti.

Articolo 48

Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 49

Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50

Testi Autentici

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità

Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Uno Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità ("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) La comunicazione è anonima;
- (b) La comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
- (c) La stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento;
- (d) Tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti ragionevoli o il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) È manifestamente infondata o insufficientemente motivata;

o quando

(f) I fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data.

Articolo 3

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato ragionevole domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al postulante.

Articolo 6

1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare l'informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l'informazione in questione.

2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un'inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato.

Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.

4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali d'integrazione della Convenzione nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.

Articolo 12

1. "Organizzazione regionale d'integrazione" designa un'organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l'ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale sull'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti a "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi stru-

mento depositato dall'Organizzazione regionale d'integrazione non sarà tenuto in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, in questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo.

Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Riguardo all'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d'adesione.

2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d'integrazione che ratifica, confermando o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.

Articolo 14

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se sono in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte.

Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore di tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione

sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento, adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti, sarà presentato dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l'accettazione.

2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.

Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

L'iter burocratico della Convenzione Onu

La rosa blu

A cura di Laura Mazzone

L'iter burocratico
della Convenzione Onu

Un pò di numeri, percorsi e tempi affinché dalla stesura ed approvazione del testo si arrivi all'adozione prima ed all'applicazione poi dei principi espressi nella Convenzione da parte dei paesi membri.

Ben 5 anni (dal 2001, anno della costituzione di una Commissione ad hoc) e 8 sessioni sono occorsi per produrre il testo definitivo della Convenzione sui diritti delle Persone con disabilità, ma forse non tanti di meno ne serviranno per rendere operativi i principi in essa espressi, attraverso leggi ad hoc, nei vari paesi membri. Parliamo un pò di date:

2001: Proposta da parte del Messico di una nuova Convenzione. Proposta adottata con Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU n. 56/168.

2002: Risoluzione 2002/61 dell'Assemblea Generale ONU e costituzione del Comitato Ad Hoc.

25 agosto 2006: L'ottava sessione del Comitato ad Hoc ha approvato la bozza di testo della convenzione.

13 dicembre 2006: La bozza di convenzione è stata presentata all'Assemblea generale ed in questa sede approvata con la sola astensione della Santa Sede, che peraltro ha un ruolo di osservatore (N.B. l'approvazione si riferisce al testo, significa condivisione da parte dei singoli paesi).

30 marzo 2007: I 161 stati membri, singolarmente e firmando, accettano di iniziare il processo di ratifica.

Naturalmente ogni Stato membro, firmando la propria adesione, si assume l'obbligo di ratificare le direttive ONU rivedendo il proprio Codice legislativo e magari correggendo e modificando vecchie normative che potrebbero contraddire l'attuazione della Convenzione ONU. Allorquando almeno 20 paesi membri la avranno ratificata, solo allora la Convenzione avrà valore vincolante per tutti gli altri Stati membri che avranno l'obbligo di adeguarsi.

L'Unione Europea ha deciso di firmare, in base all'art. 44, in qualità di Organizzazione Integrata Regionale, insieme ai suoi attuali 27 Stati Membri. Questa deci-

sione ha due significati politici, uno interno ed uno esterno. Il significato interno è dato in ragione del fatto che firmando si impegna come Europa a valutare in primis che la propria normativa europea (cfr. direttive) non si contrapponga ai principi e valori ratificati con la Convenzione ONU. Il significato esterno è dato in ragione del fatto che monitorerà e verificherà che i 27 paesi membri si adeguino con "leggi ad hoc" alle sue direttive sempre più in linea con la Convenzione, nel rispetto e senza contraddizione delle leggi già in vigore.

Del resto, su tutto ciò vigilerà un Comitato Internazionale ONU che, nominato alla 20° ratifica degli stati membri, controllerà che l'applicazione dei principi espressi nella Convenzione avvenga nelle forme corrette ed in tutti gli stati membri.

L'operato del Comitato Internazionale ONU, che è costituito anche da persone con disabilità esperte in campo legislativo, sarà fondamentale e capillare ed ogni stato membro dovrà collaborare fornendo rapporti dettagliati sulla legge ad hoc e sul suo stato di applicazione.

I 27 paesi dell'Unione Europea, quindi, si rapportheranno innanzitutto con la Commissione Europea per le questioni inerenti alla ratifica ed applicazione delle Direttive UE ed in autonomia con il Comitato Internazionale Onu per le questioni inerenti al monitoraggio della Convenzione stessa.

Da tutto ciò se ne ricava che la concretizzazione dei principi della convenzione ONU richiederà un po' di tempo e sicuramente il percorso non sarà facile (pensiamo ai paesi in via di sviluppo e non solo, dove c'è un'arretratezza culturale verso la disabilità). È indubbio che l'UE, forte dei suoi 27 paesi, potrebbe dare un'accelerata al processo, ma è altrettanto vero che questo cammino verso uno standard di vita di alta qualità per le persone con disabilità è cominciato per tutti e si è fortemente e storicamente consolidato grazie alla Convenzione ONU che ha innescato un progresso culturale e sociale inarrestabile verso una vera uguaglianza di diritti.

La rosa blu



Sport@nffas: lo sport per tutti

La rosa blu

Sabrina Verdicchio – Consigliere Nazionale Anffas Onlus con delega alle politiche per le attività sportive

Sport@nffas: lo sport per tutti

Lo **sport**, fonte di benessere psico fisico, strumento di realizzazione personale e soprattutto di inclusione sociale riveste un'importanza sempre crescente nella vita delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. La consapevolezza di tale importanza ha portato la nostra Associazione ad elaborare un programma mirato alla promozione dell'attività sportiva: come mezzo per consolidare le autonomie personali, acquisire sane abitudini di vita e migliorare le condizioni di salute e, più in generale, ricercare anche nella pratica sportiva momenti sempre più inclusivi "normali" e sempre meno dedicati.

A tal fine Anffas, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa, ha avviato con il **CIP (Comitato Italiano Paralimpico)** un rapporto di collaborazione dal quale è poi scaturito il riconoscimento di Anffas Onlus quale associazione che promuove lo sport per le persone con disabilità. Oggi Anffas è pertanto, a tutti gli effetti, riconosciuta dal CIP e ad esso associata.

In buona sostanza, con tale atto è stata formalmente riconosciuta l'azione di Anffas volta a favorire la pratica motoria, ricreativa e ludico-sportiva delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, confermando la disponibilità a concertare iniziative di comune interesse.

Per dare maggiore forza, continuità e concretezza a questo importante e rinnovato tema, il Consiglio Direttivo Nazionale ha richiesto la disponibilità ai Consiglieri Nazionali ad assumere una specifica delega su tale ma-

teria. Sulla scorta della disponibilità da me espressa il CDN mi ha, quindi, conferito formale delega su tale materia. Tale delega si è rilevata da subito estremamente impegnativa ma anche stimolante. Grazie all'aiuto di **Linda Casalini**, esperta in materia, e agli uffici della sede nazionale, ho predisposto un programma di lavoro che ho già presentato al CDN, che lo ha approvato, e che di seguito riportiamo nelle sue parti più salienti:

PROGRAMMA

Obiettivi

Il programma si sviluppa su tre direttrici principali:

- Promozione della pratica sportiva a livello associativo;
- Promozione della cultura motoria sportiva praticata da persone con disabilità intellettiva e relazionale;
- Organizzazione di eventi sportivi regionali e/o nazionali sia di tipo associativo che aperto.

Strategie e modalità operative

- Promozione della pratica sportiva a livello associativo

Primo essenziale punto di partenza sarà quello dell'analisi della diffusione della pratica motorio-sportiva all'interno delle Associazioni locali ed il monitoraggio delle attività sportive praticate anche a livello individuale, attraverso la somministrazione di questionari rivolti alle Associazioni, alle famiglie e agli operatori sportivi. Si prevede, quindi, di organizzare incontri formativi ed informativi riser-

La rosa blu

vati ai Presidenti delle Associazioni socie, o a loro delegati, ed agli operatori già impegnati in strutture territoriali per approfondimenti su aspetti culturali, tecnici ed organizzativi. Per la diffusione di notizie ed iniziative di interesse si prevede l'utilizzo degli strumenti di divulgazione associativi: la rivista associativa "La Rosa Blu", il portale associativo e la posta elettronica.

- Promozione della cultura motoria sportiva pratica da persone con disabilità intellettiva e relazionale

Siamo tutti consapevoli dell'importanza dell'avviamento alla pratica sportiva sin dalla prima infanzia poichè un'attività ludico motoria studiata sulle capacità ed i bisogni dei bambini con disabilità, oltre ad essere un efficace strumento educativo per il loro processo evolutivo è anche strumento di inclusione e socializzazione, nonché di prevenzione sanitaria.

Proprio per questo si ritiene di dare priorità alla promozione dell'attività motoria nelle scuole.

A tal fine si intende organizzare:

1. incontri con i referenti scuola per studiare strategie ed iniziative finalizzate alla promozione dell'attività motoria e presportiva scolastica, sia individuale che di gruppo;
2. attuare progetti sperimentali scolastici a carattere territoriale.

Si prevede, inoltre, di avviare protocolli di intesa con le Università per collaborare nella formazione di operatori con competenze specifiche nel campo dell'educazione motoria per persone con disabilità intellettivo-relazionale.

- Rapporti con il Comitato Italiano Paralimpico

Quando si parla di cultura sportiva e disabilità non si può non tener conto del lavoro del Comitato Paralimpico Italiano che ha inteso ampliare l'offerta sportiva dedicata agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale recuperandone, grazie alla convenzione con Anffas Onlus, i contenuti propriamente educativi e promozionali e riservandosi di approfondire la ricerca ed incentivare la pratica sportiva agonistica.

Anffas ha sottoscritto, nel Dicembre 2005, un protocollo di intesa con il CIP che ha riconosciuto l'azione della nostra associazione volta a favorire la pratica motoria, ricreativa e ludico-sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale rendendosi disponibile a concertare iniziative di comune interesse.

Successivamente, in data 7 luglio 2006, si è svol-

to un ulteriore incontro per meglio definire le sinergie fra i due enti.

Ritenendo i rapporti con il CIP indispensabili per i nostri obiettivi si intende continuare ad incrementare tale collaborazione attraverso l'attivazione di un gruppo di lavoro misto, già previsto negli accordi sopra descritti, la creazione di un servizio per la segreteria sportiva, nonché, l'organizzazione di eventi in collaborazione.

- Organizzazione di eventi sportivi regionali e/o nazionali

Le manifestazioni sportive sono un momento di aggregazione e visibilità importantissimo, ma sono anche momento di sintesi e di valutazione dell'efficacia delle strategie poste in essere.

Si prevede di organizzare:

1. un evento polisportivo nell'autunno del 2007 con la collaborazione del CIP;
2. manifestazioni promozionali di discipline sportive anche al fine di promuovere quelle discipline meno conosciute e praticate.

Sarà, inoltre, opportuno ricercare intese per essere presenti, come disabilità intellettiva e relazionale, in occasione della giornata dello Sport Paralimpico organizzata annualmente dall'E-NEL cuore in collaborazione con il CIP ed avviare anche contatti con il comitato organizzatore dei Campionati mondiali di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2009.

Durata

Il piano di sviluppo è biennale seguito da un anno di attività di consolidamento.

Risorse

Il programma prevede per la sua realizzazione un impiego di risorse finanziarie, che si cercherà di limitare al minimo indispensabile e soprattutto si cercherà di reperire attraverso sponsorizzazioni o finanziamenti all'uopo finalizzati dal CIP. Per quanto concerne le risorse umane, si prevede di costituire a livello nazionale un gruppo di lavoro di cui saranno chiamati a far parte soci di associazioni locali, esperti e collaboratori esterni. Per quanto riguarda lo studio e la realizzazione di campagne di visibilità e di promozione delle attività sportive ci si avvarrà dello staff dell'ufficio stampa e comunicazione di Anffas Onlus.



La rosa blu

Intervento conclusivo del dott. Giuseppe Anzani al convegno: "Cosa farà da grande? Quale futuro l'aspetta?" organizzato da Anffas Onlus Como e svoltosi a Como il 10/11 novembre 2006

Quante cose ho imparato stamattina, fra tanti insegnamenti di scienza e tante emozioni. È stato come l'accendersi di riflettori sopra una società che sappiamo competitiva, anzi in questi tempi persino accanita nel mettere in gara i suoi membri con la pseudo-virtù di dar premio ai più dotati.

E i deboli, e i fragili, gli svantaggiati?

Abbiamo visto delinearsi l'esigenza "vitale" – la vita conta più di tutte le altre cose – di una accoglienza; l'ho sentita, direi l'ho vista, mi è apparsa come la doppia parentesi (l'abbraccio) di due grandi mani che custodiscono la vita: il vivere, l'esserci, l'essere amati.

Vorrei dirvi soltanto due cose. La prima è questa: non negate il dolore.

Nei territori della disabilità abita anche il dolore, e la presenza di questo "mistero" ci percuote nel profondo, ci appare disavventura. Non negate il dolore. Nel dolore non c'è colpa, non c'è vergogna. E insieme non negate la diversità.

Ho sentito qualche giusta schermaglia sulle denominazioni. Forse non è questo che fa il problema, fra in tanti che ci assillano, ma trovo che chiamare le cose col loro nome ha una sua dignità. Una vol-

ta, tanti anni fa, ricordo, sentii bussare alla mia porta di casa, aprii e chiesi "chi è?" e mi trovai davanti uno sconosciuto, dall'aspetto malconcio; e mi rispose con una sicura naturalezza: "sono un povero". Aveva uno sguardo mite, quieto, disse "un povero" con una punta di nobiltà. Non mi venne per nulla in mente di dire: "ma no, che dice, lei è un diversamente ricco" e di lì in poi ho capito che la nobiltà dell'essere, in ogni condizione della persona umana, non ha bisogno di mascheramenti verbali.

Noi non possediamo la magia di eliminare il dolore e la diversità che si accompagnano alla "disabilità"; e in qualche modo bisognerà far pace col vero, immaginando che il superamento avverrà non attraverso un "addestramento", ma attraverso una rilettura della vita e delle sue conquiste (la vita come arte, come "ludus" – arte e scuola insieme – cioè arte di vivere) e con tutte le rimonte necessarie. In fondo, ciò che esprime l'ineguagliabile novità dell'uomo fra le creature del cosmo, l'uomo pur soverchiato in abilità da cento altre creature (nella finezza dei sensi, dell'occhio e del fiuto, nella potenza fisica del salto e della corsa e della forza), appartiene al mondo

testimonianze

dello spirito. E lo spirito umano è uno, regale, nobile in tutte le condizioni del corpo e della psiche. Nello spirito l'arte della vita, la sua bellezza.

Ho visto sull'opuscolo che ho sfogliato stamattina alcune foto, ho letto alcune parole che mi hanno colpito per la loro nitidezza. Ho pensato che la storica cocciutaggine (un po' somara) con la quale abbiamo a volte cercato il cosiddetto "inserimento" sbrigativo (che può diventare un esilio inverso) ha dovuto pagare i suoi errori. Ricordo che quando ero giudice del lavoro mi capitò la vicenda di un ragazzo disabile, inserito a lavorare in una falegnameria a svolgere mansioni che consistevano nel levigare con la carta vetrata un pezzo di legno, sempre quello, da mattina a sera. Aveva il suo salario, si capisce; ma era provvidenza di legge o crudeltà, quella condizione di lavoro?

Ho fatto questo cenno perchè penso che i nostri sogni di "omogeneizzare" in simile modo la condizione sociale, sono fallaci. Invece, l'omogeneità che desideriamo è quella che è emersa stamane da alcune confidenze ascoltate: cioè la coscienza del convivere (rassicurazione del "permesso di vivere"), il reciproco abbraccio vitale, quel prendersi cura che, al di là delle funzioni assistenziali degli enti pubblici, costituisce per le persone il nocciolo del "comandamento nuovo".

È una civiltà diversa da quella della competizione, la civiltà dell'amore.

Così, noi frattanto ci interroghiamo su "quale futuro" sarà in sorte ai nostri figli. Diciamo "io ora sono la sentinella, non c'è sonno o fatica che mai mi abbia schiodato, o distolto dallo stendere l'ala protettiva sopra questo mio figlio che mi sta nel cuore; ma quando io non ci sarò più, che futuro avrà, mio figlio?". Peso tutta l'angoscia e rispondo. Rispondo però con un'altra domanda: "E se non ci fosse più il padre e la

madre di quell'altro, di quel figlio d'altri, tu faresti qualcosa per lui? Per quel figlio non tuo?". Sono sicuro che se la risposta è "sì" il problema del futuro è risolto, nel futuro possiamo sperare.

È l'aver introdotto la "familiarità" con l'*handicap*, con la disabilità, col suo dolore anche, dentro il cuore attraverso il canale della genitorialità, che ci dischiude l'orizzonte completo sull'identico dolore e sull'identica fatica che abita accanto, e che chiede una familiarità più diffusa, condivisa, solidale. Mi viene in mente un esempio limite, forse uno shock, quando le cronache raccontano che un bambino disabile viene abbandonato alla nascita: fioriscono a gara le coppie che ne chiedono l'adozione. Perchè il "figlio" è figlio quando lo generi, ma anche più quando cominci a volergli bene: è il tuo amore che gli dà identità, lo chiama per nome, lo fa essere. Se è così, se si diffonde nella cultura collettiva l'attenzione sollecita al dolore altrui, allora il futuro sarà quello in cui noi possiamo sperare.

Ho detto sperare, e non semplicemente "confidare", o attendere. La speranza è una cosa più forte, la speranza è una virtù. Ma attenzione, perchè sperare vuol dire al tempo stesso promettere. Noi di solito chiamiamo speranza qualcosa di invocato che possa piovere, in buona sorte, dentro il fortuito inconoscibile, sopra di noi. Non è così: la speranza è come una promessa; possiamo sperare, umanamente, esattamente che ci riusciamo a promettere: e se promettiamo questa solidarietà per il dolore degli altri, in reciprocità, il futuro sperato è già racchiuso in questa nostra promessa.

Il dottor Anzani, è Magistrato, giornalista pubblicista del quotidiano "L'Avvenire" e sostenitore di Anffas Onlus Como.

Sasha Sokolov: la scuola degli sciocchi

A cura di Angelo Cerracchio – Componente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus



Traduzione di Margherita Crepax
Pagine: 219 € 14,00
Data di Pubblicazione: 2007 - Editore: Salani

L'Autore

Sasha Sokolov è nato in Canada nel 1943; suo padre era addetto militare dell'ambasciata sovietica e agente dei servizi segreti. Si è laureato alla facoltà di giornalismo dell'Università Statale di Mosca e ha fatto diversi lavori: il tornitore, l'inserviente all'obitorio, il guardiacaccia e il giornalista. Dal 1975 è vissuto per molti anni in Canada e negli Stati Uniti, e poi di nuovo in Russia per lunghi periodi, nei Balcani, in Grecia. È autore di tre libri, *La scuola degli sciocchi*, scritto nel 1975, è il più conosciuto.

Note di Copertina

Nel tempo sospeso, eterno della giovinezza, un ragazzo parla con se stesso. E a se stesso racconta tutto: della piccola stazione di provincia vicino a casa, dei suoi professori e compagni, dell'amore - l'amore per una ragazza che aspetta sempre qualcuno che non è lui. Ma subito si scopre che il protagonista non è un ragazzo "normale": frequenta una scuola differenziale, "la scuola degli sciocchi", e il suo racconto in realtà è l'ininterrotto poetico dialogo con l'altro se stesso, un sé che giudica e controlla, opposto a quello che esprime speranza, amore, delusione. E in questo dialogo mille vite e mille personaggi arrivano ad avere un corpo, una voce, una storia: l'amata Veta, la ragazza che aspetta vicino alla stazione; il geografo Norvegov spirito libero e impavido, che sfida apertamente la crudele tirannia del sistema e dei suoi burocrati; il tristo dottor Zauze e i funzionari scolastici. Il giovane protagonista parla delle tappe fondamentali della vita: il rapporto con la famiglia, la società, gli altri, l'amore. E ne parla nell'unico modo possibile, fuori dalla normalità - perché la normalità è chiudersi al mondo, è sopprimere la natura, è sterilirsi e sfiorire; mentre la libertà più assoluta è quella di uscire dai canoni, sciogliersi dalle leggi del tempo, mischiare passato e futuro e annullare la morte, fondere insieme vita vera e immaginata.

Commento

Un libro non facile da leggere poiché privo di una vera trama. Un libro consigliabile a coloro che sono avvezzi alla lettura o a coloro che si chiedono "ma come pensano le persone?" e soprattutto cosa pensano le persone con problemi relazionali e di comunicazione. Nel libro non c'è una risposta ma una possibile indicazione di quanto possa essere complesso e tortuoso il pensiero di coloro che interpretano la realtà in maniera irrazionale. Il protagonista è un ragazzo che frequenta una "scuola differenziale", ha una doppia o forse multipla personalità e una memoria selettiva. Il ragazzo racconta in maniera caotica: confonde continuamente il presente e il passato e il dove non è sempre identificabile e reale. Alcuni temi ritornano con frequenza nel lungo, fluviale, spiazzante monologo.

Il vento: "... il Suscitatore del Vento sarebbe apparso in uno dei giorni più assolati e caldi dell'estate, in bicicletta, avrebbe fischiato in uno zufolo di legno di noce suscitando una folata di vento nella località che attraversava".

Il tempo: "...non andrò a lavorare come ingegnere finché non si costituirà la commissione principale, quella più importante, e non sistemerà la questione del tempo ... noi abbiamo un disordine nel tempo e che senso ha fare un lavoro serio come calcolare calcoli incalcolabili e in canali calare calchi quando noi il tempo non lo capiamo". Un libro da leggere in maniera discontinua, da aprire a caso nel tentativo, non sempre possibile, di trovare un filo conduttore nelle inaspettate e talora sorprendenti variazioni del racconto che narra la fluidità e inarrivabilità del pensiero.

Gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere (O. Wilde)

Il S.A.I.? Anffas Nazionale

(Servizio Accoglienza Informazione) **Risponde**

La rosa blu

A cura dell'Ufficio Stampa, Comunicazione e S.A.I.? Anffas Onlus

QUESITO

Quali sono gli adempimenti che la persona riconosciuta invalida deve effettuare al compimento del 18° anno di età?

RISPOSTA

L'intero iter si compone di due successive fasi:

- 1) visita medica per l'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità da parte della Commissione Sanitaria Invalidi Civili;
- 2) riconoscimento, in via amministrativa, delle provvidenze economiche collegate all'accertamento sanitario di cui al punto 1.

Momento della presentazione della richiesta per l'accertamento sanitario

L'articolo 1 comma I del D.P.R. 694/1998 prevede semplicemente che le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile siano presentate presso le Commissioni mediche ASL competenti per territorio attraverso l'utilizzo di uno dei due modelli allegati al citato decreto.

Tali modelli costituiscono lo schema di domanda da seguire rispettivamente per gli istanti maggiorenni e per gli istanti minori/interdetti/maggiorenni temporaneamente impediti.

Da qui molti ritengono che la richiesta per accertare l'invalidità o l'inabilità ai fini pensionistici debba essere presentata attraverso il modello per gli istanti maggiorenni e, quindi, solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

Ma nel caso l'istanza per la visita medica venga presentata dopo il compimento del diciottesimo anno di età, si correrebbe il rischio di veder persa una mensilità delle provvidenze economiche.

Infatti, le corrispondenti provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e, qualora il giorno del compleanno cadesse negli ultimi giorni del mese, si potrebbe non fare in tempo a presentare l'istanza prima della fine dello stesso mese.

Anffas, insieme ad altre Associazioni (per es. AIPD), ritiene che sia possibile presentare l'istanza per i benefici economici destinati ai maggiorenni con disabilità anche un mese prima del compimento del loro diciottesimo anno d'età.

Un argomento a favore di quanto sostenuto da Anffas lo si rinviene

Il S.A.I.? Risponde

La rosa blu

nell'art. 5 comma I D.P.R. n. 698/94 in cui si precisa che i benefici economici “decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie”.

La previsione di poter posticipare la decorrenza degli emolumenti farebbe pensare anche all'ipotesi di un'istanza presentata il mese antecedente a quello del compimento del diciottesimo anno di età ed efficace solo dal giorno della maggiore età.

Firma dell' Istanza per l'accertamento sanitario

Il D.P.R. n. 698/94 prevede, come sopra detto, due modelli per la presentazione della richiesta per la visita di accertamento dell'invalidità civile: uno per l'istante maggiorenne, l'altro per l'istante minore/interdetto/maggiorenne temporaneamente impedito.

Pertanto, qualora l'istanza non fosse presentata dal genitore già prima del compimento del diciottesimo anno di età attraverso il modello previsto per i minori, così come Anffas suggerisce, rimarrebbe aperta la questione di chi potrebbe sottoscrivere l'istanza nel caso in cui il maggiorenne da visitare presentasse una “disabilità mentale” tale da non consentirgli la comprensione del valore giuridico dell'istanza stessa e non gli fosse già stato nominato un tutore/curatore/amministratore di sostegno.

In tal caso, infatti, non potrebbe essere utilizzato il modello B, non vertendosi né in ipotesi di minore età, né in ipotesi di rappresentanza legale, né nell'ipotesi di “temporaneo impedimento”.

Né potrebbe essere utilizzato il modello A, che presuppone la presentazione dell'istanza da parte del diretto interessato già maggiorenne. Infatti, in caso di disabilità intellettiva, l'istante non potrebbe assumersi in prima persona la responsabilità di tale richiesta, non essendo consapevole del significato giuridico della stessa.

In verità, il modello A prevede che l'istanza possa anche non essere sottoscritta dal diretto interessato, ma solo se questo “non sa o non può firmare”, prevedendo che il pubblico ufficiale raccolga la sua volontà in presenza di due testimoni che sottoscrivano l'istanza.

Si ritiene che tale possibilità di non far sottoscrivere la domanda al diretto interessato possa essere utilizzata solo nell'ipotesi di un suo impedimento fisico, non già per ovviare ad un suo impedimento di tipo giuridico, causato da uno stato di incapacità sia pur non legalmente dichiarata (c.d. incapacità naturale).

Infatti, il pubblico ufficiale ha solo il compito di attestare che l'interessato abbia consapevolmente e coscientemente manifestato la volontà di essere sottoposto a visita medica, non già di sostituirsi alla volontà dell'istante, come accadrebbe nel caso di istante affetto da una disabilità intellettiva che infici tale consapevolezza.

Nella prassi, molte amministrazioni, in mancanza di un rappresentante legale (tutore/curatore/amministratore di sostegno), fanno produrre l'istanza a firma dei genitori utilizzando impropriamente la figura della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ma una tale dichiarazione può essere utilizzata solo per attestare stati, fatti, e qualità personali del dichiarante o anche di persone terze rispetto al dichiarante, giammai, per manifestare la volontà di un terzo di produrre una certa istanza.

Inoltre, bisogna far presente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche quando sia relativa a fatti di terzi, viene emessa nell'interesse del dichiarante, diversamente dal caso in questione in cui l'interesse perseguito sarebbe quello del terzo.

Pertanto, se la persona da sottoporre a visita medica sia già divenuta maggiorenne (e non si sia proceduto a presentare l'istanza a firma del genitore prima del compimento della maggiore età, come suggerisce Anffas), sarebbe più opportuno, secondo il nostro modesto parere, che la relativa istanza fosse sottoscritta dal diretto interessato, seppur naturalmente incapace.

Infatti, in genere tutta la disciplina che pone nel nulla gli atti compiuti da un *incapace*, anche solo naturale, sono posti a tutela dell'*incapace* stesso.

Orbene, qualora l'atto da lui sottoscritto non determinasse alcun pregiudizio, ma, al contrario, determinasse un vantaggio economico, quale nel caso di specie risulta essere la richiesta di riconoscimento dell'invalidità/inabilità con le annesse provvidenze economiche a proprio favore, non si avvertirebbe l'esigenza di ritenere non valida l'istanza dallo stesso sottoscritta.

Tali considerazioni traggono la loro forza anche da quanto previsto nell'art. 428 I comma del codice civile che, seppur per i diversi atti unilaterali di rilevanza civilistica e non già pubblicistica, prevede:

“Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.

La strada sopra esposta sarebbe quella più tempestiva e meno rischiosa.

Infatti, la previa nomina di un amministratore di sostegno per la presentazione della richiesta della visita medica di accertamento farebbe slittare la presentazione della domanda ad un momento successivo a quello della nomina della stessa con ulteriore perdita di ratei pensionistici.

Sottoscrizione della documentazione prodotta per l'erogazione delle provvidenze economiche

Una volta riconosciuta l'esistenza dei requisiti sanitari da parte della competente Commissione ASL, l'Ente competente della concessione delle provvidenze economiche (in genere il Comune, su delega della Regione, /INPS/Prefettura) chiede al diretto interessato una serie di

documenti ed autocertificazioni da produrre.

Anche in tal caso valgono le considerazioni sopra espresse circa chi debba sottoscrivere le autocertificazioni e le dichiarazioni di responsabilità nel caso il diretto interessato presenti una disabilità intellettiva e non sia stato sottoposto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno (vedi L. 6/04).

Però, in tal caso, non rischiandosi di perdere alcun rateo pensionistico (che ugualmente continua a decorrere), vi è tutto il tempo per procedere alla nomina di un amministratore di sostegno che abbia il compito di porre in essere tutti gli atti utili sia per la concessione delle provvidenze economiche spettanti all'amministrato che per la loro periodica riscossione.

Infatti, si ricorda che, tra la documentazione da produrre per il riconoscimento in via amministrativa delle provvidenze economiche, vi è anche la dichiarazione attraverso la quale poter optare tra l'accreditamento su c/c bancario degli emolumenti e la riscossione diretta anche da parte di un delegato che nel caso di specie, potrebbe opportunamente anche essere l'amministratore di sostegno.

Precisazioni e considerazioni conclusive

Nel caso la persona con disabilità sia già stata accertata invalida civile durante la minore età, ugualmente, al compimento del diciottesimo anno di età la stessa dovrà chiedere di essere sottoposta a visita innanzi alla Commissione ASL.

Ciò in quanto la valutazione alla base dell'accertamento dell'invalidità civile durante la minore età è di natura differente rispetto a quella per il riconoscimento dell'invalidità civile per i maggiorenni.

Nel primo caso la valutazione è volta ad individuare l'esistenza o meno di “persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, nel secondo caso la valutazione è parametrata all'esistenza o meno di ridotte capacità lavorative, che appunto danno

luogo alle prestazioni economiche di sostegno, quali l'assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità.

Anffas ritiene che, anche in virtù della recente Legge n. 80/2006, in caso di patologie stabili o progressive che abbiano già dato luogo alla concessione dell'indennità di accompagnamento durante la minore età, il diritto alla stessa non debba essere rivalutato in sede di nuova visita. In ogni caso, è necessario che la presentazione della domanda per la visita di invalidità sia tempestiva, pena la perdita delle relative provvidenze economiche per tutto il tempo intercorrente tra la data del compimento del 18° anno di età e quella del 1° giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.

Inoltre, Anffas suggerisce di richiedere la no-

mina dell'amministratore di sostegno ogni qualvolta si debba chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile/inabilità con i relativi emolumenti per una persona con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Il ricorso per l'amministratore di sostegno potrebbe essere proposto sin dal compimento del diciassettesimo anno di età, divenendo l'eventuale nomina dell'amministratore esecutiva solo a partire dal giorno della maggiore età del beneficiario (art. 405 II comma c.c.).

In tal modo si potrebbe ovviare all'incertezza circa chi debba sottoscrivere la documentazione da produrre nella fase amministrativa e, qualora non si ritenga di presentare la domanda per la visita medica prima del compimento dei diciotto anni, anche in quella sanitaria.

QUESITO

I cosiddetto "Contrassegno speciale" per le persone con disabilità rilasciato dall'Italia è valido negli altri Stati membri dell'Unione Europea?

RISPOSTA

Il Consiglio dell'Unione Europea, nella sua Raccomandazione n. 98/376/CE del 04/06/1998, auspicava che tutti gli Stati Membri predisponessero un contrassegno speciale conforme al modello comunitario uniforme (proposto in allegato al suddetto provvedimento), nonché riconoscessero, nel proprio territorio, i vari contrassegni elaborati da ciascuno Stato Membro in conformità al citato modello comunitario.

Purtroppo, in tutti questi anni, l'Italia non ha mai provveduto a recepire tale Raccomandazione e, pertanto, non solo gli italiani non possono far valere, all'estero, il contrassegno di cui sono già in possesso, ma anche gli stranieri, o comunque i possessori di contrassegno rilasciato all'estero, se non dotati anche del contrassegno italiano, non possono usufruire degli stalli di sosta presenti nel nostro territorio.

Allo stato attuale occorre, quindi, necessariamente dotarsi di un contrassegno rilasciato dallo Stato Membro in cui si circola (nel caso di specie l'Italia), almeno quando lo Stato di provenienza ovvero di circolazione sia quello italiano.

Si ricorda che è in esame presso la Camera dei Deputati la proposta di legge, contrassegnata col numero C. 1723, presentata il 27 settembre u.s. e recante "Nuove norme per il rilascio del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili".

Purtroppo, Anffas ritiene che, pur facendosi riferimento nell'art. 3 della suddetta proposta alla Raccomandazione sopra menzionata, il rinvio a questa sia solo per la predisposizione dei contrassegni temporanei, non già per qualunque contrassegno speciale da rilasciare in futuro.

A proposito di bisogni educativi speciali

La rosa blu

Lilia Manganaro – Consigliere Nazionale Anffas Onlus con delega all'inclusione scolastica – Responsabile Sportello Nazionale Anffas Onlus per l'Inclusione Scolastica
Paola Rallo – Consulente Sportello Nazionale Anffas Onlus per l'Inclusione Scolastica

Bisogni educativi speciali

Nella nuova edizione del libro “**Il Piano educativo individualizzato – Progetto di vita. Guida 2005-2007**” pubblicato dalle Edizioni Erickson, l'autore, il Prof. Dario Ianes ed i suoi collaboratori, Fabio Celi e Sofia Cramerotti, introducono il tema dei Bisogni Educativi Speciali di cui un considerevole numero di alunni è portatore.

Nel primo capitolo se ne definisce la categoria, si considera la presenza o meno di una diagnosi medica e/o psicologica e si prendono in esame i nuovi criteri di lettura attraverso l'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

Si tratta di una lettura rassicurante per chi lavora nella scuola e trova in queste pagine la conferma scientifica della rilevanza dei molti problemi riscontrati nella pratica educativa che spesso non sorgono tanto attorno alle situazioni “certificate” di disabilità, quanto piuttosto nell'intervento educativo-didattico con gli alunni cosiddetti “normodotati” per i quali scarseggiano le informazioni e non sono previste risorse aggiuntive.

Ci sono, però, due punti sui quali vorremmo fermare la nostra e vostra attenzione e fare delle considerazioni. Il primo riguarda il modo di intervenire in queste circostanze. Ci chiede il Prof. Ianes:

- *Ma tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno diritto a risposte individualizzate? Ne hanno diritto proprio tutti o solo una parte di essi, e cioè quelli che possono fregiarsi di una diagnosi medica “vera”, fondata sui criteri dei sistemi internazionali di classificazione, ICD-10 in particolare? Noi crediamo che tutti gli alunni, con qualunque tipo di Bisogno Educativo Speciale, abbiano diritto a risposte adeguate alla loro situazione, perché non è giusto “far parti uguali fra disuguali”, come ebbe a dire Don Milani -.*



Il problema posto in tal modo trova una sistemazione nei capitoli seguenti. In particolare segnaliamo il secondo capitolo dove sono descritte in maniera dettagliata le risorse aggiuntive a cui fare riferimento per affrontare le diverse situazioni. Dice il Prof. Ianes: - “Risorse aggiuntive” non significa automaticamente “ore di sostegno”, o ore di copertura con personale educativo, ausiliario, o di varia provenienza. Le

La rosa blu

varie modalità di individualizzazione richiedono una ricca pluralità di risorse... -.

Non sembra pertanto che debbano sorgere dubbi sul senso generale dell'opera nella quale si ribadisce: - *Cerchiamo di costruire... più risorse di qualità nella scuola, perché l'integrazione e la massima inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è uno dei grandi valori della nostra scuola... -.*

La necessità di risorse proposta ci sembra che si presti, però, ad una lettura di tipo economico nei nostri giorni caratterizzati da una continua affermazione della necessità di tagli della spesa pubblica. A pag. 17, a proposito di risorse, si riporta il probabile pensiero dell'amministrazione scolastica: - *Con le (scarse) risorse a disposizione non posso "coprire" tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e allora "copro" solamente quelli tutelati dalla legge... avendo una coperta molto corta, cercherò di fare in modo che quelli da "coprire" siano il meno possibile...".* In seguito, a pag. 31, il Prof. Ianes precisa che egli auspica: - *in senso globale...una scuola più ricca non più povera -.*

Questi passaggi, rispetto ai quali qualche lettore superficiale potrebbe fermarsi spaventato dalla ponderosità dell'impegno proposto dalla ricchezza dei contenuti dell'opera, ci sembra che contengano il rischio di far pensare che soltanto un cambiamento radicale dell'amministrazione scolastica possa consentire il cambiamento.

Come genitori di persone con disabilità siamo sensibili al tema economico ma abbiamo anche imparato a nostre spese che affrontare i problemi della qualità della vita, e quindi anche della scuola, in termini esclusivamente economici non è sufficiente: si rischia di innescare una competizione tra poveri che finisce col non giovare a nessuno, mentre è necessario tenere alta l'attenzione affinché la cultura dell'accoglienza delle diversità trovi gli strumenti e i modi di manifestarsi ed affermarsi.

L'altro punto che ha suscitato insieme curiosità e qualche preoccupazione riguarda la definizione "Bisogni Educativi Speciali" che traduce l'inglese "Special Educational Needs".

Nel nostro contesto educativo, l'uso dell'aggettivo "Speciale" ha assunto un significato particolare dopo che, con l'affermazione dell'obbligo dello Stato di offrire l'istruzione a tutta la popolazione, ci si rese conto che una parte degli alunni, bambini sordi, con disabilità intellettiva, presentavano situazioni particolari e si resero necessarie scuole attrezzate per venire incontro ai loro speciali bisogni.

Attorno a queste scuole si creò un clima di forte attenzione: gli insegnanti erano "specializzati" e il loro ruolo era giudicato degno di un riconoscimento aggiuntivo a quello degli altri docenti allora guardati ed ascoltati con rispetto. Per confermare quanto detto ricordiamo che nel computo totale della carriera amministrativa di un insegnante specializzato, impegnato in questo ambito, ogni anno valeva il doppio come riconoscimento del particolare lavoro.

Molto cammino importante, nel bene e nel male, è stato fatto e l'inclusione dei ragazzi non più chiamati "handicappati" è un patrimonio irrinunciabile della nostra scuola che oggi vive nuovi problemi di ordine culturale, sociale ed economico.

Quando essi iniziarono a frequentare la scuola di tutti erano gli anni Settanta, sembrava di poter realizzare molti cambiamenti, attuare l'innovazione di modalità educative, affiancare ai saperi tradizionali altri contenuti disciplinari, e anche la didattica richiedeva nuovi approcci più rispondenti al mutato quadro culturale e sociale. Sul tema dell'integrazione molti investimenti, per quanto poco sistematici, furono realizzati per aggiornare e formare il personale scolastico dirigente, docente e non.

Oggi il quadro generale è profondamente mutato: a quella che allora sembrava essere l'uni-

ca, la sola diversità molte altre diversità si sono aggiunte e la necessità di individualizzare, personalizzare l'insegnamento, almeno in teoria, è comunemente accettata e riconosciuta. L'alternanza dei governi ha prodotto riforme e controriforme, mentre è costante la riduzione delle spese nel succedersi delle leggi finanziarie.

Nuove tecnologie sono diventate un patrimonio più familiare sia agli studenti che ai docenti e nuovi e vecchi problemi affliggono gli insegnanti e gli educatori.

Il ruolo degli insegnanti ha subito un tracollo, accusati di essere troppi, poco qualificati, all'origine di molti mali della scuola.

Il Ministero ricerca la qualità del suo prodotto, sconfitto nel confronto con quello degli altri paesi. Chi si occupa di scuola interviene spesso sui temi dell'attualità (gli episodi di cronaca, lo sciopero dei precari, l'ordinanza del ministro...): non è però facile trattare una materia complessa, spesso contraddittoria, senza schierarsi e /o cadere in analisi parziali che non fanno giustizia delle molte opportunità ogni giorno messe in campo.

Ritornando a tutti i nostri bisogni educativi "speciali", però preferiremmo chiamarli "individuali", non possiamo aspettare una legge finanziaria più clemente, vorremmo che fossero curati anche con le risorse esistenti.

La presenza degli alunni con disabilità (di cui sembra che spesso ci si dimentichi nelle varie analisi che sono condotte in diverse sedi) è un segnale, un'occasione per riconoscere il senso che il nostro Paese ha voluto dare alla scuola, quello di essere una scuola di tutti che le varie riforme non hanno cancellato.

La certificazione sanitaria costituisce un doloroso spartiacque nell'erogazione di risorse aggiuntive alla scuola: ha ampliato il numero e migliorato la formazione degli insegnanti, ha ridotto il numero degli alunni per classe, ha sostenuto l'introduzione di metodologie didattiche personalizzate.

Tutte queste risorse "speciali" sono nella scuola e il cosiddetto "insegnante di sostegno" appartiene alla classe frequentata dall'alunno con disabilità ed alla scuola. La possibilità di ottimizzare l'organizzazione delle risorse è legata alla presa in carico da parte di tutti i partecipanti al percorso formativo, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze professionali e personali. L'analisi accurata di tutte le molteplici diversità presenti nella scuola, oltre la disabilità, non deve contribuire a fare immaginare tante altre specializzazioni e una separazione e una parcellizzazione di ruoli e competenze; ci sembra questa un'ottica specialistica di tipo sanitario che non serve alla scuola ma che rischia di frammentare e isolare ulteriormente gli alunni e gli insegnanti.

In ambito educativo, secondo noi, è importante sgombrare il campo da questo tipo di equivoci che potrebbero sorgere con uso ridondante della parola "speciale" che vorremmo continuare e limitarci ad usare nella accezione fin qui usata.

La migliore qualità della scuola, necessità unanimamente riconosciuta, può essere conseguita in molti modi e con il contributo proveniente da molte parti. Apprezziamo il lavoro del prof. Ianes e dei suoi collaboratori; abbiamo partecipato e ci auguriamo di continuare a collaborare, anche con le poche risorse a nostra disposizione, per sostenere iniziative volte alla diffusione dell'informazione e alla valorizzazione delle esperienze di inclusione scolastica in cui le molte diversità trovano modo di esprimersi. Vorremmo contribuire anche noi ad un migliore riconoscimento sociale del ruolo dei docenti sottolineando e ricordando che la qualificazione professionale non ha bisogno di ricorrere a modelli che non le appartengono ma può essere conseguita attraverso l'affermazione della propria specificità e delle complessità e rilevanza delle sue molteplici implicazioni.



La storia di Anffas

La rosa blu

A cura di Roberta Speziale e Marco Faini

La storia di Anffas

Il 1993 segnò una tappa molto importante per il riconoscimento dei diritti umani delle persone con disabilità, infatti nello stesso anno veniva celebrata a Vienna una Conferenza Internazionale sui diritti Umani, organizzata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel corso della quale fu dedicata particolare attenzione ai diritti umani delle persone con disabilità che venivano, per la prima volta, fatti rientrare nell'ambito dei diritti umani e non, come in precedenza, semplicemente nel settore umanitario.

Nel frattempo Anffas era, invece, protagonista di un clima politico e sociale non semplice e cominciava ad avvertire la necessità di un cambiamento ed un'evoluzione della struttura e del pensiero associativo, al fine di adeguarsi alle mutate condizioni interne ed esterne. Per tale motivo, si faceva sempre più evidente la necessità dell'adeguamento dello Statuto Associativo la cui ultima stesura era ormai risalente al 1976.

Il 1994 venne proclamato dall'Onu "Anno Mondiale della Famiglia" ed, in quell'anno, in occasione della Giornata Europea delle Persone con Disabilità (3 Dicembre), Anffas organizzò un incontro nazionale sul tema dei diritti umani, con l'obiettivo di affrontare il tema dei diritti umani e delle pari opportunità, anche per contrastare il crescente aumento della violenza sulle persone con disabilità riscontrata nei paesi europei. Tuttavia, sia la celebrazione dell'anno mondiale della famiglia, sia l'iniziativa di Anffas, riscontrarono la quasi totale indifferenza da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica.

Nell'anno successivo (1995) Anffas redigeva, per la prima volta nei 37 anni di vita dell'associazione, il 1° Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutti i suoi dipendenti, che erano già migliaia sull'intero territorio nazionale.

Il 1996 si aprì con un importante Convegno Nazionale tenutosi a Venezia dal tema "Un nuovo ordinamento legislativo per la disabilità intellettuale" nel corso del quale continuava ad emergere un quadro che rappresentava una condizione di stallo

nelle politiche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con evidente distanza tra bisogni e risposte.

Nel frattempo, continuavano i lavori per l'aggiornamento dello Statuto Associativo, il cui testo fu approvato, dopo ampie ed approfondite discussioni e con il 92% di voti favorevoli, dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti dei Soci tenutasi il 17 e 18 Maggio del 1997.

Il nuovo Statuto Associativo gettava i primi "cardini" per l'evoluzione e la realizzazione della "Nuova Anffas". Lo Statuto connotava Anffas, della quale mutò anche la denominazione da "Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali" a "Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali", come associazione che rivendicava la rappresentanza e tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità intellettiva e relazionale; come gruppo sociale presente su tutto il territorio nazionale e che agiva con spirito altruistico, gratuitamente e senza scopi di lucro; come struttura articolata in sezioni con ampia autonomia, dotata di norme che ne garantivano la democrazia interna; nonchè come ente che erogava servizi accreditati. Il nuovo Statuto segnava, inoltre, l'apertura ai soci amici ai quali veniva riconosciuta dignità pari a quella dei soci ordinari.

Ed ecco che, con l'arrivo dell'anno 1998 e l'approssimarsi della fine del primo millennio, anche Anffas si trovava a vivere una tappa importante della propria storia, infatti in quell'anno celebrava il quarantennale dalla propria costituzione.

Per la celebrazione di questo importantissimo evento venne costituito un apposito comitato che si occupò di coordinare le numerosissime attività ed iniziative promosse e realizzate sull'intero territorio nazionale. In quell'occasione, delegazioni dell'associazione incontrarono il Santo Padre e le più alte cariche dello Stato, i quali ringraziarono l'associazione per l'importante opera svolta in tanti anni di attività in favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e dei loro genitori e familiari.

La rosa blu

...nel frattempo il quadro politico normativo si evolveva così..

In questo periodo tre sono gli eventi legislativi che vanno messi in evidenza:

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzionamento dei servizi pubblici;
- la nuova legge sull'obiezione di coscienza;
- la legge 162 del maggio 1998 che modifica e integra la L.104/1992.

Come sempre, in realtà, sono assai più numerosi gli interventi legislativi e regolamentari che in quegli anni hanno introdotto modifiche, positive e negative, nelle vite delle persone e delle famiglie, così come nei comportamenti della Pubblica Amministrazione. Basti ricordare le diverse e numerose circolari INPS in materia di congedi e permessi che, dopo l'entrata in vigore della L.104/1992, hanno cominciato a formare un complesso e spesso intricato e contraddittorio quadro normativo riguardo ai già pochi e incerti diritti delle persone con disabilità. Oppure, e sempre in attuazione della Legge quadro sull'handicap, i diversi provvedimenti in materia di diritto allo studio e diritto al lavoro. Le tre norme sopra richiamate sono per noi importanti per diversi motivi:

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 27/01/1994

"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici." - (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43).

- Il buon funzionamento dei servizi pubblici costituisce per una comunità che si vuole definire civile, moderna e vicina agli interessi dei suoi componenti un indicatore importante e decisivo;
- Un servizio pubblico che dovesse realmente funzionare secondo i principi generali stabiliti dalla Direttiva del 1994 (eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza) e dovesse utilizzare gli strumenti lì indicati (adozione di standard, semplificazione delle procedure, informazione degli utenti, rapporti con gli utenti, dovere di procedere alla valutazione della qualità dei servizi erogati, diritto al rimborso in caso di errore e/o disservizio, diritto al reclamo, ecc.) sarebbe certamente un servizio pubblico attento al proprio funzionamento e quindi al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini/utenti.

Purtroppo, come troppo spesso accade in questo "strano e bel Paese", le norme trovano timida accoglienza, se non addirittura, in casi gravi, una palese indifferenza. Questa norma e quelle che appartengono alla "famiglia" delle norme in materia di diritti di partecipazione dei cittadini e di funzionamento dei servizi pubblici, sono ancora, a parere di chi scrive, norme che appaiono aliene, distanti, spesso inesistenti. In quanti servizi pubblici, ad esempio, ci è capitato di vedere affissi al muro, ben indicati e ben comprensibili, gli standard di qualità che quel servizio intende raggiungere? Oppure, quante volte ci capita di vedere bene esposti i pareri degli utenti di quel servizio, in modo che ciascuno possa verificare e comprendere da sé come quel servizio si preoccupa del parere/opinione di chi lo utilizza? Poche, pochissime, anzi, rare, crediamo. E proprio chi di quei servizi si "ciba" tutti i giorni in quanto cittadino/utente più in difficoltà di altri e di altre dovrebbe essere attento a come quel servizio funziona e quindi a "pretendere" il rispetto della normativa. Insomma, se le cose vogliamo che funzionino meglio, forse anche noi, per primi, do-

vremmo diventare cittadini/utenti più consapevoli, più informati, rinunciare all'abitudine di ottenere ciò che ci spetta per i favori di questo o quel funzionario, ma ottenerli in quanto "padroni" dei servizi pubblici, giustamente finanziati con la fiscalità generale.

Legge 8 luglio 1998, n. 230

"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza." (Pubblicata in G. U. n.163 del 15 luglio 1998).

- Il servizio civile alternativo al servizio militare obbligatorio è una pagina ricca e bella della storia del volontariato e dell'impegno civile del nostro Paese. Grazie a questa legge decine di migliaia di giovani hanno sperimentato direttamente il contatto con le "mille e belle Italie diverse", quelle dei bisogni sociali acuti e difficili, quelle della tutela e conservazione del patrimonio naturale e artistico nazionale, quelle dell'emarginazione e dell'assistenza in favore di chi è più debole. I servizi rivolti alle persone con disabilità, al pari di altri servizi alla persona, hanno certamente goduto di tale prezioso serbatoio di risorse, dove dentro ci stava di tutto, certo, dal "furbo di turno" alle tante, tantissime persone invece altamente motivate. Quella esperienza ora è cessata, sostituita da qualcosa di analogo, ma diverso, profondamente diverso. Non è questa la sede per proporre analisi o giudizi, e comunque non in poche righe, ma di sicuro, almeno dal nostro punto di vista, che quella pagina sia ormai definitivamente chiusa è un peccato. Un peccato non per la perdita di una forza lavoro a costo zero, ma per la perdita di un patrimonio di idealità, di slancio e di generosità che, negli anni nei quali è nato e cresciuto, ha anteposto la logica delle armi a quella dell'impegno civile. Appunto: un peccato.

Legge 21 maggio 1998, n.162

"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" (Pubblicata in G.U. 29 maggio 1998, n. 123).

La Legge ha modificato e integrato la L.104/1992 introducendo principi e strumenti determinanti nello sviluppo positivo della legislazione sociale del nostro Paese. Alcuni spunti:

- La Legge indica che le Regioni devono procedere alla programmazione regionale "sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio" (art. 39 comma 2 L.104/1992);
- Introduce la possibilità che l'assistenza personale da rendere in favore di persone in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/1992 e alle loro famiglie possa essere erogata anche nell'ambito delle 24 ore, sulla base di progetti individuali;
- Rafforza il concetto della "vita indipendente alle persone con disabilità grave e permanente";
- Si introduce l'appuntamento della Conferenza Nazionale sull'handicap quale occasione di confronto tra Istituzioni e Associazioni al fine di migliorare (questo era l'intento) la qualità e l'efficacia delle politiche;
- Viene introdotta la tipologia dei progetti sperimentali per le materie di cui agli articoli 10 (interventi in favore di persone in condizione di gravità), 23 (rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative), 25 (accesso alla informazione e alla comunicazione) e 26 (mobilità e trasporti collettivi) della L.104/1992.




Come ricevere La rosa blu

Per ricevere gratuitamente "La Rosa Blu" è sufficiente contattare la **redazione** (Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma Tel. 06/3611524 int. 13; Fax. 06/3212383 e-mail larosablue@anffas.net) specificando i vostri esatti recapiti, oppure compilare l'apposito form sul sito internet Anffas Onlus www.anffas.net, nella sezione "Pubblicazioni Anffas Nazionale".

I quaderni Anffas

VADEMECUM n. 1/2005

Guida normativa alle buone prassi per l'integrazione scolastica delle persone con disabilità



€ 5,00
Pagine 44
ISBN 88-7436-075-4

Richiedi la tua copia ad